

RSA - Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale

Direzione per l'Italia

Società di Assicurazioni con sede legale nel Regno Unito,
Compagnia di RSA Insurance Group plc



Contratto di Assicurazione per i veicoli a motore

DRIVER PLAN

Il presente Fascicolo informativo contenente:

(a) la Nota informativa;

(b) le Condizioni Generali di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione di responsabilità civile
per la circolazione dei veicoli a motore

CICLOMOTORI E MOTOCICLI

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33
del Reg. ISVAP 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2011

La presente Nota informativa è redatta secondo lo
schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di
assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Presso gli Intermediari e sul sito internet della Compagnia
(www.rsagroup.it) è possibile richiedere il rilascio di un
preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi
tipi di veicolo. Detto preventivo viene redatto sulla base
di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla
Tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo
stesso indicata tra le offerte dalla Compagnia.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione è RSA, Sun Insurance Office Ltd. – Rappresentanza Generale per l'Italia, sita in Via M. Piaggio 1 – 16122 Genova.

RSA è una Società di Assicurazioni fondata nel 1710 con sede legale nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL.

Recapito telefonico della sede secondaria: 010.8330.1

Telefax della sede secondaria: 010.884989

Sito internet: www.rsagroup.it

Indirizzo di posta elettronica: contatta@it.rsagroup.com

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni con D.M. del 22 giugno 1925 (G.U. del 3-7-1925, n. 152), REA di Genova 74665 ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione ISVAP n. I.00002, operante in Italia in regime di stabilimento.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il capitale sociale della Compagnia ammonta a GBP 44.400.000,00

e le riserve patrimoniali ammontano a GBP 62.200.000,00.

Il patrimonio netto ammonta a GBP 106.600.000,00.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni come da ultimo bilancio approvato è pari a 1,47.

Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza può prevedere le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

(A)	Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
(B)	Incendio, Furto e Rapina
(C)	Guasti Accidentali (Kasko) – Rischio riservato alla Direzione
(D)	Infortuni del Conducente – Rischio riservato alla Direzione
(E)	Garanzia Assistenza
(F)	Tutela Legale

(A) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore – comprende i rischi della circolazione dei veicoli per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

L'assicurazione **non è operante**:

- se il conducente **non è abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di **veicolo con targa prova**, se la circolazione

avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

- nel caso di **veicolo dato a noleggio con conducente**, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i **danni subiti dai terzi trasportati**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di **veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

Avvertenza: nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, **la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Qualora da un unico sinistro vengano danneggiate

contemporaneamente persone e cose per i danni a persone viene destinato un importo non inferiore a € 2.500.000 e per i danni a cose un importo non inferiore ad € 500.000.

Nelle assicurazioni stipulate a massimale minimo di legge, pari ad € 2.500.000 per i danni a persone ed € 500.000 per i danni a cose, qualora il massimale per i danni a persone non sia in tutto o in parte impegnato per la copertura dei danni a cui è destinato, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Compagnia per fornire copertura del danno a cose fino a concorrenza del massimale complessivo per sinistro di € 3.000.000.

Le Condizioni Generali di Assicurazione contengono altresì **condizioni particolari**, cui l'Assicurato, ove ricorrano i presupposti, può accedere. Si riportano alcune di tali condizioni, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tali condizioni particolari:

- **Rinuncia alla rivalsa** – la Compagnia, a parziale deroga delle Condizioni Generali, può rinunciare al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) - assicurato che del conducente del veicolo indicato in polizza. Per il dettaglio dei casi in cui tale rinuncia può essere esercitata si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione.
- **Danni a cose di terzi trasportati** su motocarrozette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico - la Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.
- **Carico e scarico** – la Compagnia assicura la responsabilità

del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa.

Le **formule tariffarie** applicabili sono le seguenti:

a) "Bonus/Malus"

La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione. Il 1° periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio. I periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

La presente formula tariffaria si articola in dieci classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla decima.

Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma "Bonus/Malus", il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza.

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della scala Bonus/Malus offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

b) Franchigia fissa ed assoluta - rischio riservato alla Direzione

Qualora espressamente indicato, la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Qualora la polizza sia stata emessa nella forma tariffaria a franchigia fissa ed assoluta, il terzo danneggiato sarà risarcito entro il limite del massimale assicurato, mentre il Contraente e l'Assicurato saranno tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, la franchigia operi.

COPERTURA PRESTATATA per € 3.650.000 per sinistro
 LIMITE di € 3.650.000 per i danni a persone
 LIMITE di € 3.650.000 per i danni a cose e animali
 FRANCHIGIA di € 180 per sinistro

IPOTESI 1: Danno a persone o cose pari a € 1.000.000.
 Risarcimento al terzo danneggiato: € 1.000.000; recupero della franchigia di € 180 dal Contraente o dall'Assicurato.

IPOTESI 2: Danno a persone o cose pari a € 5.000.000.
 Risarcimento al terzo danneggiato: € 3.650.000; recupero della franchigia di € 180 dal Contraente o dall'Assicurato.

IPOTESI 3: Danno a persone o cose pari a € 150.
 Risarcimento al terzo danneggiato: € 150; recupero di € 150 dal Contraente o dall'Assicurato.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità**.

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo A.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'assicurazione non opera: se il conducente **non è abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore; per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato **in conformità alle disposizioni vigenti** od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in **stato di ebbrezza** o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

In tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà **diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Avvertenza: la garanzia Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevede **massimali di risarcimento** con limiti, rispettivamente, per i danni alle persone e per i danni alle cose ed animali. Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, il massimale operi.

COPERTURA PRESTATATA per € 3.650.000 per sinistro
 LIMITE di € 3.650.000 per i danni a persone
 LIMITE di € 3.650.000 per i danni a cose e animali

IPOTESI 1: Solo danni a persone o solo danni a cose per complessivi € 3.000.000: il sinistro sarà interamente risarcito.

IPOTESI 2: Solo danni a persone o solo danni a cose per complessivi € 5.000.000: verrà erogato l'intero massimale, restando la differenza a carico dell'Assicurato.

IPOTESI 3: Danni a persone per € 2.500.000 e danni a cose per € 1.000.000: entrambe le tipologie di danno verranno completamente risarcite.

IPOTESI 4: Danni a persone per € 2.500.000 e danni a cose per € 2.000.000: il danno a persone sarà completamente risarcito, mentre il danno a cose sarà risarcito fino a € 1.150.000.

IPOTESI 5: Danni a persone per € 3.500.000 e danni a cose per € 500.000: il danno a persone verrà risarcito fino ad € 3.150.000 ed il danno a cose sarà interamente risarcito.

IPOTESI 6: Danni a persone per € 3.500.000 e danni a cose per € 1.000.000: sono riservate al risarcimento delle rispettive tipologie di danno € 2.500.000 per i danni a persone ed € 500.000 per i danni a cose. La differenza tra detti importi e l'ammontare del danno è di € 1.000.000 per i danni a persone ed € 500.000 per i danni a cose, al risarcimento dei quali verrà destinato il massimale residuo di € 650.000.

Avvertenza: il contratto prevede il **tacito rinnovo**. Per quanto attiene alle **modalità di disdetta** della copertura assicurativa per la Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, si fa presente che:

- la disdetta andrà inviata **a mezzo raccomandata o fax** alla Compagnia Assicurativa **almeno 15 giorni prima della naturale scadenza della Polizza medesima;**
- in caso di disdetta, regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma C.C.;
- in mancanza di disdetta, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta, si rinvia all'Articolo A.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con **condizioni di premio diverse** da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente le indicazioni riguardanti il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione) presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso di **variazione in aumento** delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto all'Articolo A.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, potrà

- (i) decidere di **recedere dal contratto** dandone comunicazione scritta alla Compagnia;
- (ii) non pagare la nuova quietanza. In tale ultimo caso, la Compagnia decorsi 15 giorni dal mancato pagamento, provvederà ad estinguere la Polizza senza alcun costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora il Contraente **intenda sospendere** la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato, il contrassegno e

l'eventuale Carta Verde.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'Articolo A.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Decorsi 18 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito alla Compagnia; nel caso in cui decorsi 18 mesi dalla sospensione, se richiesta per vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato, non faccia seguito la riattivazione del contratto, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione relativa alla vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, nonché per quelli relativi a ciclomotori e quadricicli leggeri e per le polizze amministrare con libro matricola.

All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente. Si rinvia all'Articolo A.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

(B) Incendio, Furto e Rapina – la garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo da incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La garanzia Furto e Rapina indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza del furto o della rapina. Sono anche inclusi i danni al veicolo, occorsi durante la circolazione, successivamente al furto od alla rapina.

Avvertenza: la copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà indennizzato del danno sofferto, in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione, specificamente agli Articoli B.9 e B.31 per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi:

- l'assicurazione non vale quando vi sia stata **appropriazione indebita;**
- sono inoltre esclusi i danni derivanti dal **mancato uso del veicolo** o dal suo **deprezzamento** e i danni subiti dalle parti meccaniche ed elettriche derivanti da **usura;**

- nessun indennizzo è dovuto dalla Compagnia qualora si accerti che sul veicolo venivano trasportati **infiammabili e/o esplosivi**, a meno che il veicolo non sia autorizzato a tali trasporti e ciò comunque deve risultare espressamente indicato in polizza;
- la garanzia Furto non è operante quando non siano stati posti in funzione i **mezzi di chiusura e di sicurezza**, costituenti dotazione di serie.

Avvertenza: per ulteriori informazioni di dettaglio circa la presenza di scoperti e massimali, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo B.I I.

Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, lo scoperto operi.

Veicolo assicurato per Incendio/Furto e Rapina per un valore di € 8.000

IPOTESI 1

VALORE COMMERCIALE VEICOLO = € 8.000

La garanzia prevede uno scoperto del 10% con il minimo di € 150

- CASO A
Importo del danno = € 5.000
Scoperto 10% = € 500 (superiore al minimo)
Indennizzo = € 4.500 (5.000 - 500)
 - CASO B
Importo del danno = € 1.000
Scoperto 10% = € 100 (inferiore al minimo)
Indennizzo = € 850 (1.000 - 150)
-

IPOTESI 2

VALORE COMMERCIALE VEICOLO = € 10.000

Scopertura per assicurazione parziale = 20%

- CASO A
Importo del danno = € 5.000
Abbattimento per assicurazione parziale = € 1.000
Scoperto 10% su € 4.000 = € 400 (superiore al minimo)
Indennizzo = € 3.600 (4.000 - 400)
 - CASO B
Importo del danno = € 1.000
Abbattimento per assicurazione parziale = € 200
Scoperto 10% su € 800 = € 80 (inferiore al minimo)
Indennizzo = € 650 (800 - 150)
-

Avvertenza: si fa presente che in mancanza di **disdetta** data da una delle Parti con **lettera raccomandata o fax almeno quindici giorni prima della scadenza**, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di

durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applicano le disposizioni che precedono.

(C) Guasti Accidentali (Kasko) – le coperture assicurative Kasko effettivamente offerte variano a seconda del tipo di copertura sottoscritta dal Contraente. Si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione per maggiori dettagli. **Il Rischio è riservato alla Direzione.**

Avvertenza: in mancanza di **disdetta** data da una delle Parti con **lettera raccomandata o fax almeno quindici giorni prima della scadenza**, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applicano le disposizioni che precedono.

(D) Infortuni del Conducente – copre gli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato in conseguenza di un incidente derivante da circolazione stradale, comprese anche le operazioni necessarie alla ripresa della marcia in caso di guasto. **Il Rischio è riservato alla Direzione.**

La copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà indennizzato del danno sofferto in talune ipotesi.

Avvertenza: si segnalano di seguito talune ipotesi, rimandando poi, per ulteriori informazioni di dettaglio circa tali esclusioni, alle Condizioni generali di Assicurazione. Sono **esclusi** dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- dall'uso del veicolo in occasione di **corse, gare** e relative prove;
- dalla guida del veicolo quando l'Assicurato **non sia munito dell'abilitazione prescritta** dalle disposizioni vigenti o sia affetto da **infermità** riportata successivamente all'ottenimento dell'abilitazione stessa o che per qualsivoglia causa sia menomato nella sua capacità di guida;
- da **abuso di alcolici e di psicofarmaci**, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni nonché a seguito di **vertigini** o di **incoscienza** da qualunque causa determinati;
- da **reati dolosi** compiuti o tentati dall'Assicurato stesso;
- in occasione di **operazioni di carico e di scarico**.

Avvertenza: in mancanza di **disdetta** data da una delle Parti con **lettera raccomandata o fax almeno quindici giorni prima della scadenza**, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua

scadenza si applicano le disposizioni che precedono.

Avvertenza: per informazioni circa il limite massimo d'età (80esimo anno d'età) e le norme di liquidazione si rimanda agli Articoli D.10 e seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- (E) **Assistenza** – le principali prestazioni offerte sono: soccorso stradale e riparazione del veicolo sul posto, recupero del veicolo in Italia o all'estero, auto in sostituzione, invio pezzi di ricambio, anticipo cauzioni e spese legali, rientro sanitario e rimpatrio della salma. In via di sintesi, la copertura prevede:
- prestazioni operanti **senza franchigia** chilometrica. Per ulteriori informazioni si rinvia all'Articolo E.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
 - prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad **oltre 50 km** dal comune di residenza dell'Assicurato. Per ulteriori informazioni si rinvia all'Articolo E.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
 - prestazioni operanti solo all'estero. Per ulteriori informazioni si rinvia all'Articolo E.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: per quanto attiene alle **modalità di disdetta** della copertura assicurativa, si fa presente che:

- la disdetta andrà inviata **a mezzo raccomandata o fax** alla Compagnia Assicurativa **almeno 15 giorni prima della naturale scadenza della Polizza medesima;**
- in caso di disdetta, regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma C.C.;
- in mancanza di disdetta, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta, si rinvia all'Articolo E.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- (F) **Tutela Legale** – l'assistenza legale, nei casi previsti dalla normativa, viene fornita per:
- il recupero dei danni al veicolo, alle persone e alle cose trasportate, sia in fase stragiudiziale che giudiziale;
 - la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi in seguito ad incidente stradale;
 - il ricorso o l'opposizione avverso la sanzione amministrativa di ritiro, sospensione o revoca della patente in seguito ad incidente stradale;
 - l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
 - le vertenze derivanti da contratti relativi al veicolo.
- Avvertenza:** a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le garanzie **non sono valide:**

- in materia **fiscale ed amministrativa;**
- per il pagamento di **multe, ammende e sanzioni** in genere;
- per controversie derivanti dalla **proprietà** o dalla **guida** di imbarcazioni o aeromobili;
- per **fatti dolosi** delle persone assicurate;
- per qualsiasi spesa originata dalla **costituzione di parte civile** quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.

Avvertenza: per ulteriori informazioni circa le **ipotesi di esclusione** si rinvia all'apposita sezione dedicata all'interno delle Condizioni Generali.

Avvertenza: per quanto attiene alle **modalità di disdetta** della copertura assicurativa, si fa presente che:

- la disdetta andrà inviata **a mezzo raccomandata o fax** alla Compagnia Assicurativa **almeno 15 giorni prima della naturale scadenza della Polizza medesima;**
- in caso di disdetta, regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma C.C.;
- in mancanza di disdetta, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta, si rinvia all'Articolo F.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. **Soggetti esclusi dalla garanzia**

Per quanto riguarda i soggetti esclusi dalla garanzia assicurativa si rimanda ai paragrafi di cui alla presente Nota Informativa (specificamente ai paragrafi 3(A), 3(B), 3(C), 3(D), 3(E) e 3(F)) per un'elencazione delle principali esclusioni di garanzia collegate alle diverse tipologie assicurative offerte. Si rimanda, in ogni caso, alle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché agli Articoli delle Condizioni Speciali di Assicurazione per un'elencazione completa delle clausole di esclusione, nonché per le ipotesi di rivalsa. Con specifico riferimento alla Sezione A) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in tali casi la Compagnia eserciterà **diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144 del D.lgs. 209/2005.

5. **Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: fatte salve le specifiche ipotesi di nullità disciplinate dalla legge, tra cui i casi di dolo o colpa grave, non sono previste altre ipotesi specifiche di nullità.

6. Premi

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate presso l'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza.

Il pagamento va eseguito esclusivamente a favore dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa applicata. Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.

Avvertenza: nel caso in cui il contratto di assicurazione sia connesso a finanziamenti, per la parte di premio relativa alle garanzie accessorie all'Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i costi medi effettivamente sostenuti dal Contraente sono quelli di seguito descritti:

Premio medio imponibile	€ 200
di cui costi medi sostenuti dal Contraente (spese generali calcolate sul premio medio)	€ 56

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal Contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

	Valore assoluto	Valore in %
Provvigioni riconosciute all'Intermediario	€ 36	18%

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia, qualora non risultino sinistri aperti, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, diventandone il beneficiario. In tale caso, le prestazioni faranno riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato.

In caso di pagamento frazionato del premio, si applicano le disposizioni di cui agli Articoli A.3, B.3, C.3, D.3, E.3 e F.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, alle quali si rimanda anche per la descrizione dettagliata delle modalità di pagamento del premio.

Avvertenza: nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, secondo le modalità descritte all'Articolo A.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'attestazione sullo stato del rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti. Con specifico riferimento alla Sezione A) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la Compagnia ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza alcun onere per il medesimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

La Compagnia fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

Per un costante aggiornamento in merito ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.rsagroup.it).

8. Attestazione dello stato del rischio - Classe di merito.

In caso di forma tariffaria Bonus/Malus, in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto il Contraente, o il proprietario se diverso dal Contraente, ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Compagnia, secondo le modalità prescritte all'Articolo A.16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: l'obbligo di indicazione, su tale documento, della classe di assegnazione CU deriva dal Regolamento ISVAP n. 4

del 09.08.06 emanato in conformità all'art. 134 del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 ed è finalizzato, nel caso di assicurazione del veicolo presso altra impresa, ad integrare le informazioni relative alla sinistrosità pregressa nel caso di adozione, da parte della Compagnia, di clausole diverse da quelle originariamente previste nell'allegato A (Cond. F) alla delibera CIP del 1993. Il Contraente, o il proprietario se diverso dal Contraente, che alla scadenza del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

9. Recesso

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto nelle condizioni generali (Articolo A. 4), potrà decidere di **recedere dal contratto** dandone comunicazione scritta alla Compagnia.

Qualora, il Contraente: a) comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte; b) non manifesti al riguardo alcuna volontà, **il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza.**

Tuttavia nel caso di cui al precedente punto b) al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto la Compagnia manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Le condizioni si intendono accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno.

Per ulteriori informazioni circa le specifiche modalità di recesso, si rinvia agli Articoli A.4 e A.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. In particolare, le aliquote applicate alle singole sezioni sono le seguenti:

- Sezione A) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore: 10,50% SSN + 12,50% imposte = **23%**;
- Sezione B) Incendio, Furto e Rapina: **13,50%**;
- Sezione C) Guasti Accidentali (Kasko): **13,50%**;
- Sezione D) Infortuni del Conducente: **2,50%**;
- Sezione E) Garanzia Assistenza: **10%**;
- Sezione F) Tutela Legale: **12,50%**.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

La Compagnia non opera attraverso una propria rete di autoriparatori. Per ulteriori informazioni si invita, in ogni caso, l'Assicurato a contattare direttamente la Compagnia.

12. Procedura per il risarcimento del danno

La denuncia di sinistro, limitatamente ai casi di assenza totale o parziale di responsabilità dell'Assicurato nella produzione dell'evento dannoso, determina l'applicazione della procedura di cui agli artt. 149 e 150 della Legge - **Risarcimento Diretto**, anche in mancanza di sottoscrizione congiunta del modulo blu (c.d. modulo di constatazione amichevole) da parte dei conducenti coinvolti.

Tale procedura opera in caso di collisione fra due soli veicoli a motore e garantisce il risarcimento del danno al veicolo, nonché del danno alla persona di lieve entità riportato dal conducente del mezzo in garanzia, da parte di RSA - quale Impresa Gestionaria del sinistro, in nome e per conto dell'Impresa Debitrice.

La denuncia del sinistro deve essere redatta su modulo apposito (c.d. modulo blu o constatazione amichevole), e deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi indicati nel modulo stesso.

Avvertenza: la predetta denuncia deve essere presentata **entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.) o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancato avviso di sinistro, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 C.C. e art. 143 della Legge).

La Compagnia deve liquidare il sinistro ed effettuare il pagamento entro 15 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato della proposta di liquidazione o, in ogni caso, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione della proposta non riscontrata dall'Assicurato. Si rimanda al sito internet della Compagnia (www.rsagroup.it) per ottenere l'indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri.

In caso di lesioni riportate da terzi trasportati opera la "Convenzione Terzi Trasportati" che consente di indirizzare le richieste risarcitorie a RSA - Sun Insurance Office Ltd. quale Compagnia assicuratrice del veicolo vettore, a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, per la liquidazione del danno alla persona del trasportato nel limite del massimale minimo di legge. In relazione alla **Sezione E) Garanzia Assistenza**, la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a Europ Assistance Italia S.p.A., come meglio indicato nelle Condizioni

che regolano la Garanzia Assistenza.

In relazione alla **Sezione F) Tutela Legale**, la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a ARAG Assicurazioni S.p.A., come meglio indicato nella Premessa alla Sezione F delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente da circolazione all'estero utilizzare comunque il modulo blu che ha diffusione europea, trasmettendolo, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato, all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è stato assegnato il contratto. In caso di incidente grave è indispensabile denunciarlo immediatamente alla Compagnia locale indicata dall'assicuratore italiano.

In caso di furto o di incendio del veicolo è necessario presentare tempestivamente la denuncia del fatto alle Autorità competenti, dandone successivamente avviso all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è assegnato il contratto con allegata copia della denuncia presentata all'Autorità stessa. In caso di affidamento del veicolo ad altra persona, occorre verificare l'idoneità alla guida ed il regolare possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. In caso di vendita o sostituzione del veicolo è obbligatorio restituire il contrassegno, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è assegnato il contratto.

Infine, per ogni altra informazione riguardante incidenti con controparti estere in territorio italiano si rimanda al sito www.ucimi.it, nel quale l'Assicurato potrà trovare tutte le informazioni di dettaglio su come attivare le procedure necessarie per la copertura assicurativa, nonché avere indicazioni di dettaglio sulla modulistica necessaria.

La Compagnia indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 C.C. e per gli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" istituito c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa ai sensi della normativa vigente, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo targato, identificato e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per sinistro (in caso di "Bonus/Malus")

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della scala Bonus/Malus offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:

- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 00198 ROMA

(www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;

- alla Compagnia, in tutti i restanti casi.

Tale facoltà è concessa al Contraente anche nel caso in cui il contratto venga regolarmente disdetto.

15. Accesso agli atti dell'impresa

I contraenti e i danneggiati hanno facoltà di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti dell'impresa, secondo i termini e le modalità previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008.

16. Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami devono essere **inoltrati per iscritto** alla Compagnia:

RSA - Ufficio Reclami - Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova - telefax 010.8330703 - e-mail: ufficio.reclami@it.rsagroup.com. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Resta ovviamente salva la facoltà per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti, per la tutela dei propri diritti.

In alternativa, i reclami possono essere indirizzati presso la sede legale sita nel Regno Unito St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL attraverso lettera raccomandata A/R. L'autorità straniera deputata a ricevere tali reclami è la **Financial Service Authority (FSA)**.

RSA – Sede secondaria per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale

Dr. Fabrizio Moscone

Chief Executive Officer



RSA - Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Aree aeroportuali:

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari

Assicurato:

Per la garanzia di Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta dall'assicurazione; per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione:

Il contratto di assicurazione

Classe di Conversione Universale (CU):

La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in conformità alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 09 agosto 2006 e successive modifiche

Compagnia:

RSA – Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

CONSAP:

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

Contraente:

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione

Franchigia:

L'importo del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Furto:

Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Impresa Debitrice:

L'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa Gestionaria

Impresa Gestionaria:

Impresa tenuta alla gestione convenzionale del danno, per conto dell'Impresa del responsabile civile, in applicazione delle norme vigenti in tema di Risarcimento Diretto

Incendio:

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciaciture non accompagnate da sviluppo di fiamma

Indennizzo:

La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro

Infortunio:

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni, mediatore di assicurazioni o altro canale distributivo abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza

Legge:

Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni private e successive modificazioni

P.R.A.:

Il Pubblico Registro Automobilistico

Polizza:

Il documento che prova l'assicurazione

Premio:

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia

Rapina:

Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Risarcimento:

La somma dovuta dalla Compagnia al terzo, ai sensi dell'art. 148 della Legge, o al proprio Assicurato, ai sensi dell'art. 149 e 150 della Legge in tema di Risarcimento Diretto, per i danni subiti in caso di sinistro

Rischio:

La probabilità che si verifichi il sinistro

Scoperto:

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Tariffa:

La tariffa della Compagnia, approvata ai sensi dell'art. 133 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Glossario relativo alla Sezione (B) Incendio, Furto e Rapina

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione ed al Glossario di cui a Pag. M 10 della presente Nota Informativa.

Accessori:

Installazioni stabilmente fissate al veicolo fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure fornite da parte di ditte specializzate ed installate sul veicolo contestualmente o successivamente all'acquisto, comprese le apparecchiature audiofonovisive.

Glossario relativo alla Sezione (E) Garanzia Assistenza

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione ed al Glossario di cui a Pag. M 10 della presente Nota Informativa.

Assicurato:

Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli Articoli E.10 ed E.11 delle Condizioni di Polizza, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso

Guasto:

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali

Incidente:

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali

Prestazione:

L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro

Sinistro:

Il singolo fatto o avvenimento che rende impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato

Struttura Organizzativa:

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza

Veicolo:

il Motociclo regolarmente assicurato con polizza Responsabilità Civile Auto della Compagnia.

Glossario relativo alla Sezione (F) Tutela Legale

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione ed al Glossario di cui a Pag. M 10 della presente Nota Informativa..

Caso assicurativo:

Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione

Tutela Legale:

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi degli artt. 163/4, 173/4 e correlati, della Legge (Decreto Legislativo n. 209 del 07.09.2005)

Unico caso assicurativo:

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Sommario

Condizioni generali Pag. A 2

- Art. A. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. A. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. A. 3 - Pagamento del premio
- Art. A. 4 - Rinnovo del contratto
- Art. A. 5 - Oneri a carico del Contraente
- Art. A. 6 - Rinvio alle norme di legge
- Art. A. 7 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. A. 8 - Esclusioni e rivalsa
- Art. A. 9 - Variazione della residenza del proprietario assicurato
- Art. A.10 - Estensione territoriale
- Art. A.11 - Adeguamento del premio
- Art. A.12 - Trasferimento della proprietà del veicolo
- Art. A.13 - Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato
- Art. A.14 - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato
- Art. A.15 - Sospensione in corso di contratto
- Art. A.16 - Attestazione dello stato di rischio
- Art. A.17 - Modalità per la denuncia dei sinistri
- Art. A.18 - Gestione delle vertenze
- Art. A.19 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria Pag. A 6

Condizioni speciali Pag. A 7

Consigli ed Istruzioni all'Assicurato Pag. A 12

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2011

SEZIONE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Condizioni generali

Art. A.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. A.4 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'Articolo A.1 I, in mancanza di

disdetta inviata, con raccomandata o fax, da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dal presente articolo, la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.

Art. A.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. A.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Art. A.7 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a pagare, **nei limiti concordati**, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche e private, **escluse le aree aeroportuali**. Qualora da un unico sinistro vengano danneggiate contemporaneamente persone e cose per i danni a persone viene destinato un importo non inferiore a € 2.500.000 e per i danni a cose un importo non inferiore ad € 500.000.

Nelle assicurazioni stipulate a massimale minimo di legge, pari ad € 2.500.000 per i danni a persone ed € 500.000 per i danni a cose, qualora il massimale per i danni a persone non sia in tutto o in parte impegnato per la copertura dei danni a cui è destinato, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Compagnia per

fornire copertura del danno a cose fino a concorrenza del massimale complessivo per sinistro di € 3.000.000.

La Compagnia assicura inoltre, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, se espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.

La garanzia RCA è prestata esclusivamente nella forma Tipo Guida A) Guida Libera: la garanzia è pienamente operante indipendentemente dall'età del Conducente.

Art. A.8 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.9 - Variazione della residenza del proprietario assicurato

Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario assicurato, il proprietario e/o il Contraente sono tenuti a dare comunicazione alla Compagnia del cambiamento di residenza del proprietario assicurato entro e non oltre il termine dell'annualità assicurativa in corso al momento del cambiamento di residenza stesso. In caso di mancata comunicazione si applica, a partire dalla data di rinnovo della copertura, quanto previsto dal precedente Articolo A.2.

Art. A.10 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. La Compagnia è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia.

Art. A.11 - Adeguamento del premio

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente le indicazioni riguardanti il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione) presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto al precedente articolo A.4, potrà decidere di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta alla Compagnia. Qualora il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza.

Qualora, invece, il Contraente non manifesti alcuna volontà, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, la Compagnia manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Le condizioni di premio di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno.

Art. A.12 - Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato di Assicurazione, il contrassegno e, se in suo possesso, la Carta Verde. Al contratto di assicurazione in

corso si applicherà una delle seguenti soluzioni:

(a) l'alienante può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni. Qualora ciò comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio dello stesso.

(b) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e alla Compagnia la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

(c) nel caso di vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la Compagnia riconosce il rimborso del Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna del certificato di Assicurazione, contrassegno ed eventuale Carta Verde, sempreché il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso.

Il contratto pertanto verrà annullato dalla data della consegna della documentazione di cui sopra.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo A.15.

Art. A.13 - Cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.**

Il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo dello stesso proprietario di quello precedentemente assicurato o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni del proprietario medesimo, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto di cui al successivo Articolo A.15, quinto comma, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Compagnia della cessazione di rischio.

Art. A.14 - Cessazione di rischio per demolizione del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo copia di idoneo certificato rilasciato ai sensi di legge da un centro di raccolta autorizzato ovvero da una concessionaria o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.**

Il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo dello stesso proprietario di quello precedentemente assicurato o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni del proprietario medesimo, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto di cui al successivo Articolo A.15, quinto comma, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Compagnia della cessazione di rischio.

Art. A.15 - Sospensione in corso di contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'Articolo A.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Decorsi 18 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente

abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito alla Compagnia; nel caso in cui decorsi 18 mesi dalla sospensione, se richiesta per vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato, non faccia seguito la riattivazione del contratto, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione relativa alla vendita, demolizione o cessazione dalla circolazione.

La riattivazione del contratto - possibile per un veicolo di proprietà del medesimo Intestatario al P.R.A./Locatario oppure del coniuge in regime di comunione dei beni - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, nonché per quelli relativi a ciclomotori e quadricicli leggeri e per le polizze amministrate con libro matricola. All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente.

Art. A.16 - Attestazione dello stato di rischio

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile verso terzi, qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato, la Compagnia deve rilasciare al Contraente o, se persona diversa, al proprietario del veicolo (ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di Leasing) una "attestazione" che contenga:

- la denominazione della Compagnia;
- il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri pagati, anche a titolo parziale, nel corso degli ultimi cinque anni, con distinta indicazione:
 - del numero dei sinistri con responsabilità principale;
 - del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'Assicurato, con

indicazione della relativa percentuale;

- gli importi delle franchigie richiesti all'Assicurato e da questi non corrisposti;
- nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza della Compagnia e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un motociclo od un ciclomotore e sia stato stipulato sulla base della clausola "Bonus/Malus", la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, alla classe di merito di "conversione universale" (CU) di cui al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore;
- la segnalazione che l'attestazione di rischio sia relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto a favore di un ulteriore veicolo - della medesima tipologia del veicolo già assicurato - acquistato dallo stesso proprietario o da un suo familiare convivente (ai sensi ed alle condizioni dell'art. 134, comma 4 bis del codice delle assicurazioni).

L'attestazione deve essere rilasciata anche:

- nel caso di tacito rinnovo del contratto;
- quando in corso di contratto si sia verificato il furto o l'esportazione definitiva o la consegna in conto vendita o la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione, a condizione che, al verificarsi della circostanza il periodo di osservazione risulti concluso;
- in qualsiasi momento entro 15 giorni dalla richiesta dell'avente diritto, relativamente all'ultimo periodo di osservazione concluso.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", la Compagnia non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".

La Compagnia non rilascia l'attestazione nel caso di:

- (a) sospensione di garanzia nel corso del contratto;**
- (b) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno**

- o se di durata superiore all'anno (anno più rateo) alla scadenza del rateo;
 - (c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
 - (d) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, tranne che nei casi sopracitati per i quali è espressamente previsto il rilascio dell'attestazione;
 - (e) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
- Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. A.17 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta su modulo apposito, approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge, e deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi indicati nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.) o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancato avviso di sinistro, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 C.C. e art. 143 della Legge). In caso di sinistro rientrante nelle previsioni di applicabilità degli artt. 149 e seguenti della Legge, il danneggiato che si ritiene non responsabile rivolge la richiesta di risarcimento a RSA - Sun Insurance Office Ltd. La richiesta può essere presentata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata a mano, a mezzo telegramma o telefax con la sola esclusione dell'invio telematico.

Art. A.18 - Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

Art. A.19 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta

contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283 comma 1, lettera d) della Legge, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza.

Il Contraente deve darne notizia alla Compagnia fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

La Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al SSN, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno successivo alla denuncia di furto.

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

(valide soltanto se espressamente richiamate e, per la cond. D), a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio)

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti condizioni aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione dell'art. A.6, nonché per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 della Legge.

(B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassometri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

(C) Carico e scarico

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo descritto in polizza, **esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.**

Non sono considerati terzi:

- a) le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;
- c) se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso, nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati;

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, smottamenti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;
- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed allenamenti ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici e/o apparecchiature elettroniche dovuti a fenomeno elettrico e/o malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche stesse comunque manifestatosi;
- i danni causati da rottura, guasto o difetto di ogni tipo di apparecchiatura elettronica;
- i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

(D) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Compagnia, a parziale deroga dell'Articolo A.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) - assicurato che del conducente del veicolo indicato in polizza per i seguenti casi:

- a) veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore ad eccezione dei casi in cui il sinistro

si verifichi durante l'operatività del provvedimento di sospensione o del ritiro della patente o in cui il conducente non abbia regolarmente conseguito il rilascio della patente stessa;

La rinuncia di cui al punto a) non è operante nel caso in cui la società (proprietaria o locataria) sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

- b) assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione tranne nel caso in cui i terzi siano trasportati contro la loro volontà;
- c) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni.

Condizioni speciali

(valide soltanto se espressamente richiamate)

(E) Franchigia fissa ed assoluta

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Resta fermo il disposto dell'Articolo A.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(F1) Bonus/Malus Ciclomotori e Motocicli

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti al comma seguente, e che si articola in dieci classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla decima.
2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
 - Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

CICLOMOTORI

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,38
2	0,44
3	0,52
4	0,61
5	0,72
6	0,85
7	1,00
8	1,15
9	1,50
10	2,20

MOTOCICLI

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,55
2	0,60
3	0,66
4	0,73
5	0,81
6	0,90
7	1,00
8	1,15
9	1,50
10	2,00

3. Ciclomotori e motocicli assicurati per la prima volta

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18:

(i) Il contratto sarà assegnato alla classe RSA 6 (Classe CU 14) se relativo a:

- (a) ciclomotore nuovo di fabbrica o motociclo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
- (b) motociclo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.

(ii) Il contratto sarà invece assegnato alla classe di merito RSA 8 (Classe CU 14) se relativo a:

- (c) ciclomotore assicurato per la prima volta dopo un passaggio di proprietà.

Per la stipulazione di contratti relativi a motoveicoli di cui alle precedenti lett. a), b) e c) il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del motoveicolo ed il relativo certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.

4. Ciclomotori e motocicli precedentemente assicurati presso altra impresa

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato, in base alle risultanze dell'attestazione dello stato di rischio, alla classe di merito iniziale sulla base della "Tabella di corrispondenza Classe CU/ Classe RSA" riportata a pagina A 10.

In mancanza della consegna dell'attestazione dello stato di rischio il contratto è assegnato alla classe di merito 10 della tabella sopra riportata.

5. Qualora l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da meno di cinque anni ed il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione. In assenza di tale dichiarazione, ed in ogni caso se il contratto è scaduto da più di cinque anni, troverà applicazione il criterio di cui al comma precedente.
6. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato,

con qualunque forma tariffaria, per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da meno di cinque anni, si applica la disposizione del quinto comma.

7. La disposizione di cui al quarto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
8. L'assegnazione alla classe di merito 10 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al quarto comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
9. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 18, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 8, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
10. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive riportata a pagina A 9 a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione:
- (a) pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti con attribuzione all'Assicurato della responsabilità principale;
 - (b) pagamenti a controparte per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti, che abbiano determinato, in concorso con

altri sinistri dello stesso tipo verificatisi nel corso dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, il raggiungimento di una quota di responsabilità complessiva di almeno il 51%.

In caso di sinistri che rientrino nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto, il pagamento s'intenderà effettuato al termine del processo di compensazione fra Imprese. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella delle regole evolutive.

11. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive riportata nella presente pagina con i conseguenti conguagli del premio.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE - CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati		
	0 sinistri	1 sinistri	2 o più sinistri
1	1	2	4
2	1	3	5
3	2	4	6
4	3	5	7
5	4	6	8
6	5	7	9
7	6	8	10
8	7	9	10
9	8	10	10
10	9	10	10

12. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive offrendo, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in una delle seguenti modalità:

- alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 00198 ROMA (www.consap.it), qualora il sinistro rientri nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia, in tutti i restanti casi.

Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale.

13. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

14. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il Proprietario del veicolo od il coniuge in regime di comunione di beni può conservare, per un nuovo veicolo di sua proprietà, la classe di merito maturata a condizione che il nuovo contratto sia stipulato entro il termine di cinque anni dal furto del veicolo precedentemente assicurato. Il Proprietario del veicolo ha altresì diritto al mantenimento di classe anche presso altro assicuratore a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla data del furto.

15. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata nell'ultimo attestato di rischio.

16. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

17. In caso di sostituzione di contratto fra un motociclo ed un ciclomotore (e viceversa) viene conservata la classe di Bonus/Malus maturata. Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata nell'ultimo attestato di rischio.

18. In caso di nuovo contratto, stipulato da persona fisica già proprietaria di altro ciclomotore o motociclo assicurato con formula Bonus/Malus o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, relativo ad un ulteriore ciclomotore o motociclo acquistato a seguito di prima immatricolazione o di voltura al P.R.A., per il nuovo veicolo verrà mantenuta la classe CU indicata sull'attestato di rischio di riferimento e la classe Bonus/Malus interna a cui sarà assegnata la polizza sarà quella risultante dall'applicazione delle norme di corrispondenza riportate alla colonna "attestato incompleto" della tabella riportata a pag. A 10. L'applicazione della presente norma è subordinata all'obbligo di esibire, oltre all'attestato di riferimento, la carta di circolazione del veicolo, il certificato di proprietà, l'appendice di cessione del contratto se presente, nonché lo stato di famiglia attestante l'effettiva composizione del nucleo familiare.

TABELLA DI CORRISPONDENZA CLASSE CU / CLASSE RSA

CLASSE di ASSEGNAZIONE C.U. (Circolare ISVAP 555/D)	CLASSE di ASSEGNAZIONE RSA		attestato completo nei 5 anni + rateo e privo di sinistri	attestato privo di sinistri nei più recenti 3 anni + rateo ^(*)	attestato privo di sinistri nell'anno più recente + rateo ^(*)	attestato incompleto	altri casi
	presenza di 2 o più sinistri						
1	3	1	1	1	2	2	2
2	4	1	1	1	2	2	2
3	5	1	1	1	2	2	2
4	6	1	1	1	3	3	3
5	7	1	1	1	3	3	3
6	8	1	2	2	4	4	4
7	9	1	2	2	4	4	4
8	10	2	3	3	5	5	5
9	10	2	3	3	5	5	5
10	10	3	4	4	6	6	6
11	10	4	5	5	7	7	7
12	10	5	6	6	7	7	7
13	10	6	7	7	8	8	8
14	10	7	8	8	9	9	9
15	10	8	9	9	10	10	10
16	10	9	10	10	10	10	10
17	10	10	10	10	10	10	10
18	10	10	10	10	10	10	10

(*) con al massimo 1 sinistro nei rimanenti anni

(M)Motocicli non autorizzati al trasporto di persone

La garanzia non è operante per i terzi trasportati in quanto detto trasporto non è consentito dalla carta di circolazione.

(N)Rischio statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

(O)Traino di rimorchio

L'assicurazione è estesa al rischio della circolazione del veicolo descritto in polizza quando traina un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.

(P) Vincolo

A) PER IVEICOLI LOCATI IN "LEASING"

Clausola A 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la

Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;
- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola A 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie

prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;

- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Società vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che la Compagnia potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente a termini di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Società vincolataria con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

- B) PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola B I (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo residuo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del contratto di vendita rateale e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola B 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale). La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente finanziatore con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

(S) Veicoli di interesse storico o collezionistico\veicoli d'epoca

La presente assicurazione è stipulata per un veicolo appartenente ad una delle seguenti categorie:

- (i) veicolo di interesse storico o collezionistico, come definito dall'art. 60, comma 4, del Codice della strada, iscritto ai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, storico FMI;
- (ii) veicolo d'epoca, come definito dall'art. 60, comma 2, del Codice della Strada, iscritto al Centro Storico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

In caso di mancata rispondenza del veicolo assicurato ai requisiti di cui sopra, si applica quanto previsto dal precedente Articolo A. I.

L'assicurazione è prestata con franchigia fissa ed assoluta di € 60 per ogni sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a

rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

L'utilizzo del veicolo oggetto di garanzia dovrà essere saltuario e comunque non legato alla quotidiana e/o sistematica attività lavorativa.

Consigli ed Istruzioni all'Assicurato

I documenti assicurativi indispensabili per la circolazione sono:

- contrassegno, non scaduto, da esporre sul parabrezza;
- certificato di assicurazione, non scaduto, da conservare nel libretto di circolazione.

Inoltre occorre:

- la carta verde per recarsi nei Paesi esteri per i quali è ancora prevista;
- il "Modulo di Costatazione Amichevole" (modulo blu) da utilizzare in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato ne deve dare comunicazione alla Compagnia nel più breve tempo possibile o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile seguendo con scrupolo le indicazioni appresso indicate.

In caso di incidente da circolazione in Italia

Per la denuncia dei sinistri è indispensabile utilizzare il modulo apposito, approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge (modulo blu).

La denuncia di sinistro, limitatamente ai casi di assenza totale o parziale di responsabilità dell'Assicurato nella produzione dell'evento dannoso, determina l'applicazione della procedura di cui agli artt. 149 e 150 della Legge - Risarcimento Diretto, anche in mancanza di sottoscrizione congiunta del modulo blu da parte dei conducenti coinvolti.

Tale procedura opera in caso di collisione fra due soli veicoli a motore e garantisce il risarcimento del danno al veicolo, nonché del danno alla persona di lieve entità riportato dal conducente del mezzo in garanzia, da parte di RSA - Sun Insurance Office Ltd. quale Impresa Gestionaria del sinistro, in nome e per conto dell'Impresa Debitrice.

La sottoscrizione del modulo blu da entrambe le parti coinvolte nel sinistro garantisce una maggiore rapidità nella gestione e liquidazione della pratica risarcitoria. Il modulo blu, compilato con chiarezza in ogni sua parte, deve essere trasmesso con la massima sollecitudine all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd.

al quale è stato assegnato il contratto ovvero alla sede legale della Compagnia; ove possibile, è di fondamentale importanza raccogliere il nome e l'indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto e fare intervenire immediatamente la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani. I sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore.

In caso di lesioni riportate da terzi trasportati opera la "Convenzione Terzi Trasportati" che consente di indirizzare le richieste risarcitorie a RSA - Sun Insurance Office Ltd. quale Compagnia assicuratrice del veicolo vettore, a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, per la liquidazione del danno alla persona del trasportato nel limite del massimale minimo di legge.

In caso di incidente da circolazione all'estero

Utilizzare comunque il modulo blu che ha diffusione europea, trasmettendolo, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato, all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è stato assegnato il contratto. In caso di incidente grave è indispensabile denunciarlo immediatamente alla Compagnia locale indicata dall'assicuratore italiano.

In caso di furto o di incendio del veicolo è necessario presentare tempestivamente la denuncia del fatto alle Autorità competenti, dandone successivamente avviso all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è assegnato il contratto con allegata copia della denuncia presentata all'Autorità stessa. In caso di affidamento del veicolo ad altra persona, occorre verificare l'idoneità alla guida ed il regolare possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. In caso di vendita o sostituzione del veicolo è obbligatorio restituire il contrassegno, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario di RSA - Sun Insurance Office Ltd. al quale è assegnato il contratto.

SEZIONE B) ASSICURAZIONE INCENDIO - FURTO E RAPINA

Sommario

Condizioni generali

Pag. B 2

- Art. B. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. B. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. B. 3 - Pagamento del premio
- Art. B. 4 - Rinnovo del contratto
- Art. B. 5 - Oneri a carico del Contraente
- Art. B. 6 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni per le garanzie Incendio - Furto e Rapina

Pag. B 2

- Art. B. 7 - Oggetto della garanzia Incendio
- Art. B. 8 - Oggetto della garanzia Furto e Rapina
- Art. B. 9 - Esclusioni particolari
- Art. B.10 - Accessori e parti di ricambio

Condizioni particolari obbligatorie relative alla garanzia Furto e Rapina

Pag. B 3

Estensioni di garanzia valide per autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 3,5 t.

Pag. B 4

- Art. B.11 - Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio

Estensioni di garanzia valide per autovetture ed autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 3,5 t.

Pag. B 5

- Art. B.12 - Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà
- Art. B.13 - Eventi naturali
- Art. B.14 - Traino e rimessaggio
- Art. B.15 - Cristalli
- Art. B.16 - Intervento autoambulanze
- Art. B.17 - Perdita delle chiavi
- Art. B.18 - Garanzie complementari
- Art. B.19 - Danni conseguenti a Furto totale o Rapina

Estensioni di garanzia valide per autovetture

Pag. B 7

- Art. B.20 - Deroga all'applicazione del degrado
- Art. B.21 - Atti vandalici

Estensioni di garanzia valide per gli autocarri

Pag. B 8

- Art. B.22 - Ricorso terzi

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Pag. B 8

- Art. B.23 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. B.24 - Documentazione da consegnare in caso di sinistro
- Art. B.25 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio (valido solo per autovetture)
- Art. B.26 - Adeguamento del valore assicurato
- Art. B.27 - Determinazione dell'ammontare del danno
- Art. B.28 - Assicurazione parziale
- Art. B.29 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
- Art. B.30 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. B.31 - Esclusioni generali
- Art. B.32 - Estensione territoriale
- Art. B.33 - Adeguamento del premio
- Art. B.34 - Alienazione del veicolo
- Art. B.35 - Assicurazione per conto altrui
- Art. B.36 - Pagamento frazionato del premio
- Art. B.37 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno
- Art. B.38 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Condizioni speciali

Pag. B 11

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2011

SEZIONE B) ASSICURAZIONE INCENDIO - FURTO E RAPINA

Condizioni generali

Art. B.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. In particolare, il pagamento del danno potrebbe non essere dovuto o essere dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. B.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. B.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. B.4 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'Articolo B.33, in mancanza di disdetta inviata, con raccomandata o fax, da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si

considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dal presente articolo, la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.

Art. B.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. B.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Condizioni per le garanzie Incendio - Furto e Rapina

Art. B.7 - Oggetto della garanzia Incendio

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, **non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.**

Art. B.8 - Oggetto della garanzia Furto e Rapina

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché di quelli cagionati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati; sono altresì inclusi nella garanzia i danni al veicolo verificatisi durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina.

Art. B.9 - Esclusioni particolari

- (a) L'assicurazione non vale quando vi sia stata appropriazione indebita.
- (b) Sono inoltre esclusi:
 - i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;

- i danni subiti dalle parti meccaniche ed elettriche derivanti da usura.
- (c) Nessun indennizzo è dovuto dalla Compagnia qualora si accerti che sul veicolo venivano trasportati infiammabili e/o esplosivi, a meno che il veicolo non sia autorizzato a tali trasporti e ciò comunque deve risultare espressamente indicato in polizza.
- (d) La garanzia Furto non è operante quando non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza, costituenti dotazione di serie.

Art. B.10 - Accessori e parti di ricambio

La Garanzia Incendio comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto del veicolo **se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo**: per la Garanzia Furto e Rapina, vale quanto disposto dalle Condizioni Particolari che seguono, lettere A) o B) o C) o D) o E) o F).

Condizioni particolari obbligatorie relative alla garanzia Furto e Rapina

(deve intendersi operante quella espressamente richiamata nella scheda di polizza)

(A) Garanzia senza scoperto - (autovetture a basso rischio/altri veicoli esclusi ciclomotori e motocicli)

Qualora il veicolo assicurato sia un'autovettura, la presente condizione è valida **esclusivamente quando il veicolo sia classificato a "basso rischio" dalla Compagnia.**

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo **purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.**

L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

(B) Garanzia con scoperto obbligatorio - (autovetture a basso rischio/altri veicoli esclusi ciclomotori e motocicli)

Qualora il veicolo assicurato sia un'autovettura, la presente condizione è valida **esclusivamente quando il veicolo sia classificato a "basso rischio" dalla Compagnia.**

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo **purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.**

L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di:

- € 150,00 se è assicurata un'autovettura
- € 300,00 se è assicurato un qualsiasi altro veicolo o importo più elevato indicato in polizza (vedi mod. 1221/17).

(C) Garanzia senza scoperto (autovetture a medio rischio)

La presente condizione è valida **esclusivamente quando il veicolo assicurato sia un'autovettura classificata a "medio rischio" dalla Compagnia.**

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo **purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.**

L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

(D) Garanzia con scoperto obbligatorio (autovetture a medio rischio ed autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 4 t.)

La presente condizione è valida **esclusivamente quando il veicolo assicurato sia un'autovettura classificata a "medio rischio" dalla Compagnia, ovvero un autocarro di peso complessivo a pieno carico superiore a 4 t.)**.

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo **purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.** L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore). Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di:

- € 150,00 se è assicurata un'autovettura di valore inferiore o pari ad € 35.000,00;
- € 250,00 se è assicurata un'autovettura di valore superiore ad €35.000,00;
- € 1.000,00 se è assicurato un autocarro di peso complessivo a pieno carico superiore a 4 t. o importo più elevato indicato in polizza (vedi mod. I221/17)

(E) Garanzia con scoperto obbligatorio per ciclomotori, motocicli e motocarrozette - esclusi gli accessori

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni fornite dalla Casa Costruttrice per tutti i veicoli dello stesso modello, **esclusi gli "Accessori" e gli apparecchi audiofonovisivi.** Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 25% con il minimo di € 150,00 o eventuale importo più elevato indicato in polizza (vedi mod. I221/17).

(F) Garanzia con scoperto obbligatorio (autovetture ad alto rischio)

La presente condizione è valida **esclusivamente quando il veicolo assicurato sia un'autovettura classificata ad**

"alto rischio" dalla Compagnia.

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.

L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore). Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di:

- € 250,00 se è assicurata un'autovettura di valore inferiore o pari ad € 35.000,00;
- € 500,00 se è assicurata un'autovettura di valore superiore ad €35.000,00, ma inferiore o pari ad € 50.000,00;
- € 750,00 se è assicurata un'autovettura di valore superiore a € 50.000,00 o importo più elevato indicato in polizza (vedi mod. I221/17)

Estensioni di garanzia valide per autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 3,5 t.

(operanti per autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 3,5 t. assicurati per INCENDIO - FURTO E RAPINA se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il premio ad esse relativo)

Art. B.11 - Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo B.31, la Compagnia risponde:

(a) autovetture ed autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 3,5 t.

dei danni materiali e diretti, anche se non conseguenti all'incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza in occasione e come causa diretta di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio. Sono del pari compresi gli atti

di vandalismo soltanto se compiuti da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari e sommosse.

La Compagnia risponde inoltre dei danni subiti dall'autovettura in conseguenza di atti dolosi di terzi, perpetrati anche individualmente, che causino incendio, scoppio o esplosione del veicolo stesso.

(b) ciclomotori e motocicli

dei danni materiali e diretti di incendio, scoppio od esplosione del ciclomotore/motociclo descritto in polizza in occasione e come causa diretta di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti dolosi di terzi, perpetrati anche individualmente.

Questa garanzia non vale quando il veicolo sia portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti suddescritti da persona che partecipi ai medesimi. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia stessa. La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato:

- per i veicoli e le autovetture non considerate a "medio rischio" o ad "alto rischio" dalla Compagnia e per i ciclomotori e i motocicli: minimo € 150,00;
- per i veicoli e le autovetture considerate a "medio rischio" o ad "alto rischio" dalla Compagnia, di valore:
 - inferiore o pari a € 35.000,00 minimo € 250,00;
 - superiore a € 35.000,00 minimo € 500,00;

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale la Compagnia rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratto il valore di recupero; in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo B.27.

Estensioni di garanzia valide per autovetture ed autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 3,5 t.

(operanti per autovetture ed autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 3,5 t. assicurati per INCENDIO - FURTO E RAPINA o, se espressamente previsto dalle vigenti disposizioni assuntive, concedibili in abbinamento alla Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, purché espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il premio ad esse relativo)

Art. B.12 - Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà

(a) Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino

alla concorrenza di € 250.000,00, delle somme che Egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato. La presente garanzia vale esclusivamente qualora in occasione di detti eventi non sia operante una garanzia ai sensi del Titolo X della Legge.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo o che si trovino sul veicolo assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- cagionati a cose di proprietà o in consegna a persone che non siano considerate terzi.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;
- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

(b) Ripristino locali di proprietà

La Compagnia si obbliga a rimborsare all'Assicurato, fino alla concorrenza di € 1.000,00, per sinistro e per anno, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale adibito a rimessa, di sua proprietà o di suoi familiari conviventi, per danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio del veicolo assicurato o di esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, documentati da copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o da dichiarazione equivalente.

Art. B.13 - Eventi naturali

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo B.31, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti all'autovettura causati da trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti e caduta di neve.

Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a

termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato:**

- per i veicoli non considerati a “medio rischio” o ad “alto rischio” dalla Compagnia: minimo € 150,00;
- per i veicoli considerati a “medio rischio” o ad “alto rischio” dalla Compagnia, di valore:
 - inferiore o pari a € 35.000,00 minimo € 250,00;
 - superiore a € 35.000,00 minimo € 500,00.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale la Compagnia rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro detratto il valore di recupero; **in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo Articolo B.27**

Art. B.14 - Traino e rimessaggio

In caso di Furto totale o Rapina del veicolo assicurato, la Compagnia concorre - sino ad un massimo di € 200,00 - alle spese sostenute per il traino e/o il ricovero temporaneo disposto dall'Autorità a seguito del ritrovamento del veicolo stesso.

Art. B.15 - Cristalli

La Compagnia rimborsa fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese per la sostituzione (o riparazione) dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato in caso di rottura accidentale degli stessi, dietro presentazione di regolare fattura. **Non sono indennizzabili rigature, segnature, screpolature e simili nonché eventuali danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi. La presente estensione di garanzia non comprende i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.**

Art. B.16 - Intervento autoambulanze

La Compagnia assicura, fino alla concorrenza complessiva di € 300,00, il rimborso delle spese occorrenti per il trasporto effettuato da autoambulanze dal luogo del sinistro o dal pronto soccorso al più vicino ospedale, nel caso in cui l'Assicurato e/o le persone trasportate a bordo del veicolo da lui condotto abbiano riportato ferite o lesioni.

Il rimborso di cui sopra verrà effettuato previa presentazione alla Compagnia, da parte dell'Assicurato, delle ricevute nonché delle dichiarazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

Art. B.17 - Perdita delle chiavi

La Compagnia rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di € 200,00 per evento e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni

elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

Art. B.18 - Garanzie complementari

(valide purchè sia operante la Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

(a) Responsabilità Civile dei trasportati

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato in polizza per danni causati a terzi, e comunque entro i limiti e le condizioni contrattuali previste per l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'Assicurato. **Non sono considerati terzi:**

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;
- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

(b) Difesa penale

In caso di procedimento penale la Compagnia procede alla difesa del conducente del veicolo fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.**

(c) Dissequestro

Qualora il veicolo assicurato sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità a seguito di incidente da circolazione, la Compagnia rimborsa, **entro il limite di € 200,00**, le spese relative alla procedura di dissequestro per lo svincolo del veicolo assicurato, purché instaurata e seguita dai legali di fiducia della Compagnia.

(d) Assistenza ritiro patente

La Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 200,00**, le spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del procedimento di ritiro della patente di guida conseguente ad incidente da circolazione che abbia provocato lesioni a persone.

(e) Soccorso vittime della strada

La Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, i danni materiali riportati all'interno del veicolo assicurato in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da un certificato dell'Autorità di Polizia intervenuta sul luogo dell'incidente.

(f) Collisione con veicoli non assicurati

La Compagnia indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 C.C. e per gli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi della normativa vigente, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo targato identificato e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione.

(g) Garanzia rimborso imposta di proprietà

In caso di perdita totale del veicolo assicurato dovuta ad incendio, furto o rapina, la Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250,00**, la quota dell'imposta di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro che ha determinato la perdita del veicolo e la data di scadenza dell'imposta pagata.

L'Assicurato deve presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta o, in sua mancanza, la denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle competenti Autorità.

(h) Garanzia rimborso spese di ripristino air-bag

La Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag reso necessario a seguito di un sinistro da circolazione, **purchè il danno non sia stato risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

L'Assicurato deve presentare la documentazione attestante l'avvenuto ripristino.

(i) Garanzia bagaglio

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo, la Compagnia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, **fino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro e per annualità assicurativa.**

La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati, quali capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e da campeggio.

Sono esclusi dalla garanzia gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni

alle autorità competenti e presentare copia del relativo verbale.

(l) Fatto di figli minori

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile del Contraente, dell'Assicurato e, se persona diversa, del proprietario, nel caso di danni a terzi derivanti da fatto dei loro figli minori che, all'insaputa dei medesimi, mettano in movimento o in circolazione il veicolo, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore.

(m) Veicolo speciale per persone diversamente abili

Se il veicolo assicurato è allestito per la guida e/o il trasporto di persone diversamente abili con adeguati adattamenti annotati sulla carta di circolazione, la Compagnia copre i danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone diversamente abili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. B.19 - Danni conseguenti a Furto totale o Rapina

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo B.31 lett. b), la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di atti vandalici e dolosi commessi dagli autori del furto o della rapina.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato:

- per i veicoli considerati a "basso rischio" dalla Compagnia: **minimo € 250,00;**
- per i veicoli considerati a "medio rischio" o ad "alto rischio" dalla Compagnia: **minimo € 500,00.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale la Compagnia rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratto il valore di recupero; **in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo Articolo B.27**

Estensioni di garanzia valide per autovetture

(operanti per autovetture assicurate per INCENDIO - FURTO E RAPINA se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il premio ad esse relativo)

Art. B.20 - Deroga all'applicazione del degrado

In caso di incendio o di furto totale o parziale, limitatamente ai casi in cui l'assicurazione sia prestata per un'autovettura la cui valore d'acquisto a nuovo, documentato mediante fattura, al momento della prima immatricolazione risulti essere non

superiore a € 45.000,00, a condizione che il valore assicurato corrisponda al momento del sinistro al valore d'acquisto a nuovo, l'indennizzo sarà così calcolato:

- (a) in caso di danno totale la liquidazione verrà effettuata, nei limiti del valore assicurato e senza tener conto del degrado del veicolo o delle sue parti, se l'evento dannoso si è verificato **entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero);
- (b) in caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si è verificato **entro trentasei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero); l'importo massimo indennizzabile non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro calcolato secondo i criteri di cui al successivo Articolo B.27.

Tale garanzia si intende prestata soltanto a favore del primo acquirente dell'autovettura e cessa al momento della seconda immatricolazione.

Ove non ricorrano le condizioni sopra elencate, l'indennizzo verrà effettuato applicando i criteri di cui al successivo Articolo B.27. In ogni caso, se il valore dell'autovettura dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. B.21 - Atti vandalici

A parziale integrazione e deroga di quanto previsto dall'Articolo B.11 e B.31 lett. b), la Compagnia risponde, fino alla concorrenza di € 15.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, dei danni materiali e diretti subiti dall'autovettura descritta in polizza, in conseguenza di atti vandalici e dolosi.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia stessa.

La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato:**

- per le autovetture considerate a "basso rischio" dalla Compagnia: minimo € 500,00;
- per le autovetture considerate a "medio rischio" o ad "alto rischio" dalla Compagnia: minimo € 750,00.

La presente garanzia è valida esclusivamente per autovetture per le quali non siano ancora trascorsi cinque anni dalla data di prima immatricolazione, fermo restando che, ove tale limite venga raggiunto nel corso di un'annualità, la garanzia cesserà automaticamente alla prima scadenza annuale successiva.

Estensioni di garanzia valide per autocarri

(valide purchè sia operante la Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

Art. B.22 - Ricorso Terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza di € 250.000,00**, delle somme che Egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato. La presente garanzia vale esclusivamente qualora in occasione di detti eventi non sia operante una garanzia ai sensi del Titolo X della Legge.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo o che si trovino sul veicolo assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- cagionati a cose di proprietà o in consegna a persone che non siano considerate terzi.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;
- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso; nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. B.23 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve, entro tre giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fare denuncia scritta e circostanziata alla Compagnia con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia. A tale scopo l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche relative. Salvo che per le riparazioni

di prima urgenza, l'Assicurato non deve provvedere, pena la decadenza della garanzia prestata, a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso della Compagnia: egualmente deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Compagnia, senza avere diritto ad indennità per questo titolo.

La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Compagnia la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. B.24 - Documentazione da consegnare in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità competente ed inviarne copia autentica alla Compagnia. Se il sinistro è avvenuto all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità italiana. In caso di presunta perdita totale da furto o rapina, deve inoltre consegnare alla Compagnia, compatibilmente con le caratteristiche del veicolo ed a proprie spese, la seguente documentazione:

- (a) libretto di circolazione e certificato di proprietà o foglio complementare (ove in denuncia all'Autorità non risultino rubati o distrutti);
- (b) tutti gli esemplari delle chiavi del veicolo in dotazione originale;
- (c) estratto cronologico generale e attestazione di perdita di possesso rilasciati dal P.R.A.;
- (d) autorizzazione al pagamento o dichiarazione di estinzione in caso di vincoli ipotecari gravanti sul mezzo.

È facoltà della Compagnia richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria rilasciato dall'Autorità Giudiziaria competente nel caso in cui la Compagnia ritenga opportuno acquisire una più completa documentazione sul fatto e sulle modalità di avvenimento.

Art. B.25 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio (valido solo per autovetture, purché richiamata sulla scheda di polizza)

In occasione di ciascun rinnovo annuale, purché il veicolo risulti immatricolato da più di dodici mesi e sempreché sia stato

indicato nella scheda di polizza il codice di identificazione del veicolo stesso, desunto dalla banca dati dei Codici Quattroruote (Infocar), il valore del veicolo assicurato sarà adeguato automaticamente in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell'edizione più aggiornata disponibile al momento del rinnovo annuale della polizza; la Compagnia provvederà altresì all'adeguamento del premio. Il nuovo valore assicurato sarà segnalato al Contraente sulla quietanza annuale di pagamento.

Gli equipaggiamenti di serie concorrono ad accrescere il valore del veicolo usato in misura analoga alla loro originaria incidenza percentuale sul prezzo del veicolo nuovo.

L'adeguamento automatico non si applicherà agli accessori non forniti di serie dalla Casa Costruttrice salvo che gli stessi siano identificati specificatamente nella scheda di polizza e che per gli stessi sia stato indicato il relativo valore, **fermo restando che l'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà comunque superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).**

La presente condizione non troverà applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote, nonché per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nella pubblicazione stessa, ovvero per i veicoli dei quali non sia riportato il valore commerciale.

La presente condizione non è in ogni caso applicabile alle autovetture che siano state immatricolate da oltre dieci anni al momento dell'adeguamento del valore assicurato.

Art. B.26 - Adeguamento del valore assicurato

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo B.25 (per autovetture), la Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato.

Art. B.27 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro, per determinare l'ammontare dell'indennizzo, si farà riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso in base:

- per le autovetture al valore quale risulta dalle quotazioni indicate nella rivista Quattroruote, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale;
 - per tutti gli altri veicoli ai valori medi di valutazione di mercato quali risultano da media Eurotax o, in mancanza, da pubblicazioni specializzate del settore, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale.
- Si avrà perdita totale quando l'entità del costo di riparazione dei

danni sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i danni parziali si applica al costo dei materiali di nuova fornitura la riduzione per uso e vetustà, avuto riguardo allo stato di conservazione del veicolo e delle sue parti danneggiate o sottratte. In ogni caso, qualora si abbia il ritrovamento prima dell'avvenuto indennizzo, la Compagnia risponderà unicamente dei danni eventualmente sofferti dal veicolo a titolo di furto parziale.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Art. B.28 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che il veicolo assicurato aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno e delle spese necessarie per diminuirlo, in proporzione della parte suddetta. Ove la polizza comprenda più veicoli, ognuno di essi è considerato costituente separata assicurazione.

Art. B.29 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

Fermo il disposto degli artt. 1907 e 1909 del Codice Civile la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante due periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e l'altro dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. I periti devono:

- (1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo B.23;
- (2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- (3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- (4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. B.30 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione di cui al precedente B.24 la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità del veicolo assicurato. La Compagnia rimborsa all'Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento in euro presso la Sede della Compagnia o dell'Intermediario competente per territorio.

Art. B.31 - Esclusioni generali

(a) L'assicurazione non vale quando:

- il danno sia determinato o agevolato da dolo o da attività illecita del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato, di persone di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge, di persone con loro conviventi, nonché delle persone incaricate dell'uso, sorveglianza e/o custodia del veicolo e dei trasportati; per la garanzia furto sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate.

(b) Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, smottamenti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;
- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed allenamenti ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici e/o apparecchiature elettroniche dovuti a fenomeno elettrico e/o malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche stesse comunque manifestatosi;
- i danni causati da rottura, guasto o difetto di ogni tipo di apparecchiatura elettronica.

Art. B.32 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'assicurazione R.C.A. prestata dalla Compagnia.

Art. B.33 - Adeguamento del premio

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dalla Compagnia.

Art. B.34 - Alienazione del veicolo

In caso di alienazione del veicolo, l'assicurazione cessa, con effetto immediato, al momento dell'effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla legge per la pubblicità del trapasso stesso. **Il premio relativo al periodo intercorrente tra l'alienazione del veicolo ed il termine dell'annualità assicurativa in corso resta comunque acquisito dalla Compagnia.** Se l'alienazione del veicolo avviene con contemporanea sostituzione, la garanzia ha valore per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la sostituzione e sono indicate le caratteristiche del nuovo veicolo, con relativo rilascio da parte della Compagnia dell'atto di variazione dal quale devono risultare le modificazioni del contratto.

Art. B.35 - Assicurazione per conto altrui

L'assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o di chi spetta.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento, alla determinazione e alla liquidazione del danno.

L'accertamento, la determinazione e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua possibilità di impugnativa.

L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato

Art. B.36 - Pagamento frazionato del premio

In caso di pagamento frazionato del premio, il Contraente in caso di sinistro si obbliga a pagare, su richiesta della Compagnia,

tutte le rate di premio relative alle garanzie di cui alla presente Sezione mancanti al compimento dell'annualità prima della liquidazione del danno presso l'Intermediario cui è appoggiato il contratto.

Art. B.37 - Inopponibilità all'Impresa degli atti di rilevazione del danno

Le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo, non pregiudicano le ragioni della Compagnia stessa per comunicatorie, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. B.38 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Condizioni speciali

(valide se espressamente richiamate)

(P) Vincolo**A) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"**

Clausola A 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing).

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;
- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola A 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della

Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;
- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Società vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che la Compagnia potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente a termini di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Società vincolataria con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

- B) PERVEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola B 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e, sino alla

concorrenza del suo residuo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del contratto di vendita rateale e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola B 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale). La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente finanziatore con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

SEZIONE C) ASSICURAZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)

Sommario

Condizioni generali Pag. C 2

- Art. C. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. C. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. C. 3 - Pagamento del premio
- Art. C. 4 - Rinnovo del contratto
- Art. C. 5 - Oneri a carico del Contraente
- Art. C. 6 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni per la garanzia Guasti Accidentali Pag. C 2

- Art. C. 7 - Oggetto della garanzia
- Art. C. 8 - Accessori e parti di ricambio
- Art. C. 9 - Scoperto obbligatorio
- Art. C.10 - Deroga all'applicazione del degrado per forme
CI Kasko e C2 Mini Kasko
- Art. C.11 - Esclusioni particolari
- Art. C.12 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale Pag. C 3

- Art. C.13 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. C.14 - Adeguamento automatico del valore assicurato
e del premio
- Art. C.15 - Adeguamento del valore assicurato
- Art. C.16 - Determinazione dell'ammontare del danno
- Art. C.17 - Assicurazione parziale
- Art. C.18 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
- Art. C.19 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. C.20 - Esclusioni generali
- Art. C.21 - Estensione territoriale
- Art. C.22 - Adeguamento del premio
- Art. C.23 - Alienazione del veicolo
- Art. C.24 - Assicurazione per conto altrui
- Art. C.25 - Pagamento frazionato del premio
- Art. C.26 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione
del danno
- Art. C.27 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Condizioni speciali Pag. C 6

SEZIONE C) ASSICURAZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)

Condizioni generali

Art. C.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. In particolare, il pagamento del danno potrebbe non essere dovuto o essere dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. C.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. C.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. C.4 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'Articolo C.22, in mancanza di disdetta inviata, con raccomandata o fax, da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si

considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dal presente articolo, la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.

Art. C.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. C.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Condizioni per la garanzia Guasti Accidentali

Art. C.7 - Oggetto della garanzia

(Valida solo per autovetture)

La Compagnia garantisce, nella forma scelta dall'Assicurato ed espressamente richiamata nella scheda di polizza, l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- **forma C1 Kasko:**
collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada;
- **forma C2 Mini Kasko:**
collisione con veicoli identificati od animali selvatici;
- **forma C3 Kasko a P.R.A.:**
collisione con veicoli identificati.

Tale garanzia è concessa in abbinamento alla Sezione A ed è prestata a valore a nuovo, tuttavia le spese per il ripristino del veicolo non potranno in nessun caso essere superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con il massimo indennizzo di € 6.000,00. Su ciascun danno sarà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 400,00.

Il tutto avvenuto durante la circolazione su aree e suoli pubblici e/o privati.

Art. C.8 - Accessori e parti di ricambio

La garanzia comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto del veicolo se regolarmente individuabili nel listino **ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura, purché tutte stabilmente fissate sul veicolo. Sono comunque esclusi gli apparecchi audiofonovisivi anche se fissati stabilmente sul veicolo.**

Si precisa inoltre che **non sono indennizzabili i danni alle ruote (cerchi, pneumatici, camere d'aria), ai fari e ai fanali in genere quando gli stessi non si verificano congiuntamente a danni indennizzabili subito da altre parti del veicolo assicurato.**

Art. C.9 - Scoperto obbligatorio

La garanzia è prestata a valore intero per l'importo indicato nella scheda di polizza. In caso di sinistro la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza **sotto deduzione dello scoperto con il relativo minimo indicato nella stessa.**

Art. C.10 - Deroga all'applicazione del degrado per forme C I Kasko e C2 Mini Kasko

In caso di sinistro coperto dalla presente Sezione C) Assicurazione guasti accidentali, limitatamente ai casi in cui l'assicurazione sia prestata per un veicolo il cui valore d'acquisto a nuovo, documentato mediante fattura, al momento della prima immatricolazione risulti essere non superiore a € 45.000,00, a condizione che il valore assicurato corrisponda al momento del sinistro al valore d'acquisto a nuovo, l'indennizzo sarà così calcolato:

- (a) in caso di **danno totale** la liquidazione verrà effettuata, nei limiti del valore assicurato e senza tener conto del degrado del veicolo o delle sue parti, se l'evento dannoso si è verificato **entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero);
- (b) in caso di **danno parziale** non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si è verificato **entro trentasei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero); l'importo massimo indennizzabile non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 41.

Tale garanzia si intende prestata soltanto a favore del primo acquirente del veicolo e cessa al momento della seconda immatricolazione. Ove non ricorrano le condizioni sopra elencate, l'indennizzo verrà effettuato applicando i criteri di cui al successivo Articolo C.16. In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. C.11 - Esclusioni particolari

L'assicurazione non vale quando:

- (a) **il danno derivi dal mancato uso del veicolo;**
- il veicolo sia guidato da persona non munita di regolare patente o sprovvista di altri requisiti prescritti dalla legge;
 - il veicolo sia guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti;
 - il veicolo assicurato sia stato immatricolato per la prima volta da più di cinque anni, fermo restando che, ove tale limite venga raggiunto nel corso di un'annualità, la garanzia cesserà automaticamente alla prima scadenza annuale successiva.
- (b) Sono inoltre esclusi tutti i danni causati da:
- oggetti, materiali o animali trasportati;
 - eventi oggetto della garanzia Incendio;
 - furto consumato e/o tentato e/o rapina;
 - operazioni di traino attivo e passivo;
 - circolazione fuoristrada;
 - operazioni di carico e scarico del veicolo;
 - caduta di neve o di oggetti di qualsiasi natura.

Art. C.12 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia nei confronti del conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. C.13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve, entro tre giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fare denuncia scritta e circostanziata alla Compagnia con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. A tale scopo l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche relative. Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, l'Assicurato non deve provvedere, pena la decadenza della garanzia prestata, a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso della Compagnia: egualmente deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Compagnia, senza avere diritto ad indennità per questo titolo. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo,

L'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Compagnia la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. C.14 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

(valido solo per autovetture)

In occasione di ciascun rinnovo annuale, purché il veicolo risulti immatricolato da più di dodici mesi e sempreché sia stato indicato nella scheda di polizza il codice di identificazione del veicolo stesso, desunto dalla banca dati dei Codici Quattroruote (Infocar), il valore del veicolo assicurato sarà adeguato automaticamente in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell'edizione più aggiornata disponibile al momento del rinnovo annuale della polizza; la Compagnia provvederà altresì all'adeguamento del premio. Il nuovo valore assicurato sarà segnalato al Contraente sulla quietanza annuale di pagamento.

Gli equipaggiamenti di serie concorrono ad accrescere il valore del veicolo usato in misura analoga alla loro originaria incidenza percentuale sul prezzo del veicolo nuovo.

L'adeguamento automatico non si applicherà agli accessori non forniti di serie dalla Casa Costruttrice salvo che gli stessi siano identificati specificatamente nella scheda di polizza e che per gli stessi sia stato indicato il relativo valore, **fermo restando che l'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà comunque superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).**

La presente condizione non troverà applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote, nonché per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nella pubblicazione stessa, ovvero per i veicoli dei quali non sia riportato il valore commerciale.

La presente condizione non è in ogni caso applicabile alle autovetture che siano state immatricolate da oltre dieci anni al momento dell'adeguamento del valore assicurato.

Art. C.15 - Adeguamento del valore assicurato

Fermo restando quanto previsto dal precedente C.14, la Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'Articolo C.22

Art. C.16 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro, per determinare l'ammontare dell'indennizzo, si farà riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso in base:

- per le autovetture al valore quale risulta dalle quotazioni indicate nella rivista Quattroruote, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale;
- per tutti gli altri veicoli ai valori medi di valutazione di mercato quali risultano da media eurotax o, in mancanza, da pubblicazioni specializzate del settore, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale.

Si avrà perdita totale quando l'entità del costo di riparazione dei danni sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i danni parziali si applica al costo dei materiali di nuova fornitura la riduzione per uso e vetustà, avuto riguardo allo stato di conservazione del veicolo e delle sue parti danneggiate o sottratte.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Art. C.17 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che il veicolo assicurato aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno e delle spese necessarie per diminuirlo, in proporzione della parte suddetta. Ove la polizza comprenda più veicoli, ognuno di essi è considerato costituente separata assicurazione.

Art. C.18 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

Fermo il disposto degli artt. 1907 e 1909 del Codice Civile la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante due periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e l'altro dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. I periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni

risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo C.13;

2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. C.19 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità del veicolo assicurato.

La Compagnia rimborsa all'Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento in euro presso la Sede della Compagnia o dell'Intermediario competente per territorio.

Art. C.20 - Esclusioni generali

(a) L'assicurazione non vale quando:

- il danno sia determinato o agevolato da dolo o da attività illecita del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato, di persone di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge, di persone con loro conviventi, nonché delle persone incaricate dell'uso, sorveglianza e/o custodia del veicolo e dei trasportati;

(b) Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, smottamenti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;

- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed allenamenti ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici e/o apparecchiature elettroniche dovuti a fenomeno elettrico e/o malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche stesse comunque manifestatosi;
- i danni causati da rottura, guasto o difetto di ogni tipo di apparecchiatura elettronica.

Art. C.21 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'assicurazione R.C.A. prestata dalla Compagnia.

Art. C.22 - Adeguamento del premio

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dalla Compagnia. In questo caso si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Art. C.23 - Alienazione del veicolo

In caso di alienazione del veicolo, l'assicurazione cessa, con effetto immediato, al momento dell'effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla legge per la pubblicità del trapasso stesso. Il premio relativo al periodo intercorrente tra l'alienazione del veicolo ed il termine dell'annualità assicurativa in corso resta comunque acquisito dalla Compagnia. Se l'alienazione del veicolo avviene con contemporanea sostituzione, la garanzia ha valore per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la sostituzione e sono indicate le caratteristiche del nuovo veicolo, con relativo rilascio da parte della Compagnia dell'atto di variazione dal quale devono risultare le modificazioni del contratto.

Art. C.24 - Assicurazione per conto altrui

L'assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o di chi spetta.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento, alla determinazione e alla liquidazione del danno.

L'accertamento, la determinazione e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua possibilità di impugnativa.

L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. C.25 - Pagamento frazionato del premio

In caso di pagamento frazionato del premio, il Contraente in caso di sinistro si obbliga a pagare, su richiesta della Compagnia, tutte le rate di premio relative alle garanzie di cui alla presente Sezione, mancanti al compimento dell'annualità prima della liquidazione del danno presso l'Intermediario cui è appoggiato il contratto.

Art. C.26 - Inopponibilità all'Impresa degli atti di rilevazione del danno

Le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo, non pregiudicano le ragioni della Compagnia stessa per comunicatorie, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. C.27 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Condizioni speciali

(valide se espressamente richiamate)

(P) Vincolo**A) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"**

Clausola A I (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing).

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate

con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;

b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola A 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;

b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

c) a comunicare alla Società vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che la Compagnia potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente a termini di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Società vincolataria con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

B) PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola B 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo residuo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del contratto di vendita rateale e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola B 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale). La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente finanziatore con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza

liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

SEZIONE D) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Sommario

Condizioni generali Pag. D 2

- Art. D. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. D. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. D. 3 - Pagamento del premio
- Art. D. 4 - Rinnovo del contratto
- Art. D. 5 - Oneri a carico del Contraente
- Art. D. 6 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni per la garanzia Infortuni del Conducente Pag. D 2

- Art. D. 7 - Rischio assicurato
- Art. D. 8 - Capitali assicurati
- Art. D. 9 - Rischi esclusi
- Art. D.10 - Limiti di età
- Art. D.11 - Persone non assicurabili
- Art. D.12 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi
- Art. D.13 - Criteri di indennizzabilità
- Art. D.14 - Morte
- Art. D.15 - Morte presunta
- Art. D.16 - Invalidità permanente
- Art. D.17 - Modalità di valutazione del danno
- Art. D.18 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Norme sempre operanti Pag. D 5

- Art. D.19 - Estensione territoriale
- Art. D.20 - Adeguamento del premio
- Art. D.21 - Alienazione del veicolo
- Art. D.22 - Assicurazione per conto altrui
- Art. D.23 - Pagamento frazionato del premio
- Art. D.24 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno
- Art. D.25 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2011

SEZIONE D) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Condizioni generali

Art. D.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. In particolare, il pagamento del danno potrebbe non essere dovuto o essere dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. D.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. D.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. D.4 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'Articolo D.20, in mancanza di disdetta inviata, con raccomandata o fax, da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si

considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dal presente articolo, la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.

Art. D.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. D.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Condizioni per la garanzia Infortuni del Conducente

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

L'assicurazione infortuni è stipulata tra le Parti in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Art. D.7 - Rischio assicurato

(Valida solo per le autovetture)

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che il Conducente subisca in conseguenza di un incidente derivante da circolazione stradale mentre si trova, con il consenso del Contraente o del proprietario, alla guida dell'autovettura indicata nella scheda di polizza comprese le operazioni necessarie, in caso di guasto, per la ripresa della marcia.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte od un'invalidità permanente.

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;

- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

L'assicurazione è prestata anche:

- per gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell' art. 1912 del Codice Civile;
- per gli infortuni causati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile.

Art. D.8 - Capitali assicurati

I capitali assicurati per morte ed invalidità permanente sono quelli risultanti dalla tabella delle combinazioni sottoriportata.

CAPITALI ASSICURATI

Combinazioni	Morte	Invalità permanente
1	€ 30.000	€ 30.000
2	€ 50.000	€ 50.000
3	€ 70.000	€ 70.000
4	€ 100.000	€ 100.000
5	€ 120.000	€ 120.000

Art. D.9 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti all'Assicurato:

- dall'uso dell'autovettura in occasione di corse, gare e relative prove;
- dalla guida dell'autovettura quando l'Assicurato non sia munito dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o sia affetto da infermità riportata successivamente all'ottenimento dell'abilitazione stessa o che per qualsivoglia causa sia menomato nella sua capacità di guida;
- da abuso di alcolici e di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni nonché a seguito di vertigini o di incoscienza da qualunque causa determinati;
- da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato stesso;
- da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, maremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- dalla partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- in occasione di operazioni di carico e di scarico;
- in occasione di trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Art. D.10 - Limiti di età

L'assicurazione non è operante per le persone di età superiore a 80 anni.

Art. D.11 - Persone non assicurabili

L'assicurazione non è operante, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS e sindromi ad essa correlate o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi.

Art. D.12 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto, devono consentire alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. D.13 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Articolo D.16 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. D.14 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato agli eredi dell'Assicurato in parti uguali o, se designati, ai Beneficiari. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di invalidità permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Compagnia corrisponde ai suoi aventi diritto, soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. D.15 - Morte presunta

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e, in applicazione dell'art. 60 comma 3) del Codice Civile, l'Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto dell'Assicurato la somma assicurata per il caso di morte.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Compagnia ha diritto di agire nei confronti sia dell'Assicurato che dei suoi aventi diritto per la restituzione della somma corrisposta.

Art. D.16 - Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, **entro due anni dal giorno dell'infortunio.**

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata per invalidità permanente.

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato **secondo i criteri e le percentuali seguenti:**

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE	destro	sinistro
A. Parte superiore del corpo		
di un occhio	25%	
di ambedue gli occhi	100%	
dell'udito (sordità completa di un orecchio)	10%	
dell'udito (sordità completa bilaterale)	40%	
di un arto superiore	70%	60%
di una mano o un avambraccio	60%	50%
di un pollice	18%	16%
di un indice	14%	12%
di un medio	8%	6%
di un anulare	8%	6%
di un mignolo	12%	10%
di una falange ungueale del pollice	9%	8%
di una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
B. Parte inferiore del corpo		
di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia	70%	
di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%	
di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
di un piede	40%	
di ambedue i piedi	100%	
di un alluce	5%	
di un altro dito del piede	1%	
della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
di un rene	15%	
della milza senza compromissioni significative della crisi ematica	10%	

ANCHILOSIS		
A. Parte superiore del corpo		
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
B. Parte inferiore del corpo		
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%	
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astraglica	15%	
PARALISI COMPLETA		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
del nervo sciatico popliteo esterno	15%	
ESITI DI FRATTURA		
	destro	sinistro
scomposta di una costa	1%	
amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
• una vertebra cervicale	12%	
• una vertebra dorsale	5%	
• 12 ^a dorsale	10%	
• una vertebra lombare	10%	
del sacro	3%	
del coccige con callo deforme	5%	
STENOSI NASALE ASSOLUTA		
monolaterale	4%	
bilaterale	10%	

In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, in riferimento alle percentuali dei casi sopra riportati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Nel caso l'infortunio determini menomazioni di uno o più dei segmenti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente

tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. L'accertamento del grado di invalidità viene effettuato in Italia.

Art. D.17 - Modalità di valutazione del danno

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Articolo D.13, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è facoltativa per entrambe le Parti, qualora il Contraente debba essere considerato "consumatore" ai sensi degli artt. 1469-bis e segg. del Codice Civile.

Art. D.18 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Norme sempre operanti

Art. D.19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco

e della Svizzera, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'assicurazione R.C.A. prestata dalla Compagnia.

Art. D.20 - Adeguamento del premio

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dalla Compagnia. In questo caso si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Art. D.21 - Alienazione del veicolo

In caso di alienazione del veicolo, l'assicurazione cessa, con effetto immediato, al momento dell'effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla legge per la pubblicità del trapasso stesso. Il premio relativo al periodo intercorrente tra l'alienazione del veicolo ed il termine dell'annualità assicurativa in corso resta comunque acquisito dalla Compagnia. Se l'alienazione del veicolo avviene con contemporanea sostituzione, la garanzia ha valore per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la sostituzione e sono indicate le caratteristiche del nuovo veicolo, con relativo rilascio da parte della Compagnia dell'atto di variazione dal quale devono risultare le modificazioni del contratto.

Art. D.22 - Assicurazione per conto altrui

L'assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o di chi spetta.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento, alla determinazione e alla liquidazione del danno.

L'accertamento, la determinazione e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua possibilità di impugnativa.

L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato

Art. D.23 - Pagamento frazionato del premio

In caso di pagamento frazionato del premio, il Contraente in caso di sinistro si obbliga a pagare, su richiesta della Compagnia, tutte le rate di premio relative alle garanzie di cui alla presente Sezione, mancanti al compimento dell'annualità

prima della liquidazione del danno presso l'Intermediario cui è appoggiato il contratto.

Art. D.24 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno

Le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo, non pregiudicano le ragioni della Compagnia stessa per comunicatorie, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. D.25 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

SEZIONE E) GARANZIA ASSISTENZA

Sommario

Condizioni generali Pag. E 2

- Art. E. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. E. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. E. 3 - Pagamento del premio
- Art. E. 4 - Rinnovo del contratto
- Art. E. 5 - Oneri a carico del Contraente
- Art. E. 6 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni che regolano la Garanzia Assistenza Pag. E 2

- Art. E. 7 - Oggetto dell'assicurazione (Garanzia Base)
- Art. E. 8 - Estensione territoriale
- Art. E. 9 - Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
- Art. E.10 - Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad
oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato
come risulta dal libretto di circolazione
- Art. E.11 - Prestazioni operanti solo all'estero
- Art. E.12 - Auto in sostituzione (Garanzia Plus)
- Art. E.13 - Auto in sostituzione integrata (Garanzia Extra)
- Art. E.14 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi
a tutte le prestazioni

Istruzioni per la richiesta di assistenza Pag. E 9

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2011

SEZIONE E)

GARANZIA ASSISTENZA

Condizioni generali

Art. E.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. E.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. E.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. E.4 - Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta inviata, con raccomandata o fax, da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dal presente articolo, la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.

Art. E.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. E.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Condizioni che regolano la Garanzia Assistenza

(operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza la garanzia nella forma Base, Plus o Extra)

A norma della Legge, la Spett.

EUROP ASSISTENZA ITALIA S.P.A.,

Sede: Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO, eroga le prestazioni di ASSISTENZA tramite la sua STRUTTURA ORGANIZZATIVA attivabile a mezzo:

- Telefono: dall'Italia - Numero Verde (chiamata gratuita) **800 0109 11**
dall'estero - Numero in Italia - Milano **+39 0258286208**
- Fax **02 58384234**
- Telegramma EUROP ASSISTENZA ITALIA S.P.A.
20135 Milano PiazzaTrento, 8

per conto della Compagnia ed in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione.

Garanzia Base

Art. E.7 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia, in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo per il quale è prestata la garanzia dovuta ad incidente stradale, guasto, incendio, furto, rapina, fornisce le prestazioni di assistenza con le modalità e nei termini indicati negli articoli successivi. **La garanzia**

opera nel caso che il veicolo non sia in grado di proseguire autonomamente oppure, benchè in grado di proseguire, esista il rischio di aggravamento dei danni o di pericolosità per l'incolumità di persone o cose o di altri effetti gravemente disagiati per gli occupanti lo stesso. L'assistenza non viene prestata qualora l'immobilizzo del veicolo sia causato da operazioni di ordinaria manutenzione periodica previste dalla Casa Costruttrice, dal montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria dovuti ad usura, vetustà, difetto o rottura.

Art. E.8 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'assicurazione R.C.A. prestata dalla Compagnia.

Art. E.9 - Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

(A) Soccorso stradale

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo, con il massimo di € 150,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene, sempre con costi a carico della Compagnia.

Esclusioni:

sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.

(B) Riparazioni sul posto/Depannage (prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il

tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione A) Soccorso stradale.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

(C) Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe del veicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A., nonché:

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'Intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'Intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A.

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al P.R.A. ed alla demolizione del veicolo medesimo. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.**

(D) Recupero del veicolo fuori strada

Qualora, in caso di incidente, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo con il massimo di **€ 250,00 per sinistro**.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura Organizzativa.

Sono esclusi in ogni caso i pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

(E) Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale o storico,
- perdita di possesso,

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciatagli dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - **e lo stesso sarà tenuto a fornirla integralmente** - eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza, quale: fotocopia della carta di circolazione, certificato di proprietà, codice fiscale o partita IVA dell'intestatario al P.R.A..

La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. E.10 - Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato come risulta dal libretto di circolazione

(A) Recupero del veicolo in Italia o all'estero

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, furto tentato o rapina tentata, il veicolo sia rimasto **immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni** o, in caso di furto o rapina, sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli il recupero del veicolo riparato.

(B) Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera certificate** da una officina autorizzata dalla Casa Costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della Casa stessa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'auto di categoria C (classificazione internazionale delle società di autonoleggio) **per un massimo di 3 giorni con percorrenza illimitata.**

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi. **Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.** Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio. Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

(C) Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, **comunque fino ad un massimo di € 500,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro** (Assicurato e trasportati).

(D) Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, sia affetto da

una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:

- ad individuare ed a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui l'infortunio avvenga in Paesi Europei;

- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

(E) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al punto D) che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

(F) Rientro sanitario

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano

necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso in cui il sinistro si sia verificato in Paesi europei.

La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

(G) Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengono che non sia trasferibile **prima di dieci giorni**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario, di prima classe, di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo, **fino ad un massimo di € 500,00.**

(H) Rientro dei passeggeri

In caso di guasto, incidente stradale, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, che immobilizzi il veicolo, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di residenza in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di viaggio **fino ad un massimo di € 500,00 complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo** (Assicurato e trasportati), mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure

- un veicolo ad uso privato senza autista.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno

essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. **Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Compagnia al netto del massimale previsto.**

Art. E.11 - Prestazioni operanti solo all'estero

(A) Rimpatrio salma

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di € 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati.** Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

(B) Invio di un autista

Qualora, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, ed in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante ed a eventuali pedaggi autostradali.

(C) Anticipo delle cauzioni: penale e civile

In caso di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di € 5.000,00 per la cauzione penale e fino ad un massimo di € 5.000,00 per la cauzione civile.**

(D) Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente stradale, incendio, furto o rapina, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia. **La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.**

(E) Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 1.000,00.**

(F) Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente stradale, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione **superiore a 5 giorni lavorativi,** oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dello stesso dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Compagnia.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Compagnia provvede al suo rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

L'anticipo previsto nelle prestazioni C), D), E) è concesso compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e, qualora la Struttura Organizzativa lo ritenga necessario, purché l'Assicurato anche tramite persona da lui indicata, possa fornire adeguate garanzie in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque deve essere rimborsata alla Struttura Organizzativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Garanzia Plus

(Tale garanzia opera in aggiunta alle prestazioni previste dalla garanzia Base)

Art. E.12 - Auto in sostituzione

(prestazione erogata solo in Italia)

A parziale deroga dell'Articolo E.10 lett. (B) qualora in conseguenza di sinistro il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera** certificate da una officina autorizzata della Casa Costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della Casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un'auto di pari categoria a quella assicurata e comunque **non superiore a 2.000 cc. per un massimo di:**

- **3 giorni** con percorrenza illimitata, in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata;
- **30 giorni** con percorrenza illimitata, in caso di furto totale, distruzione del mezzo o rapina.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Garanzia Extra

(Tale garanzia opera in aggiunta alle prestazioni previste dalla garanzia Plus)

Art. E.13 - Auto in sostituzione integrata

(Prestazione erogata solo in Italia)

A parziale deroga dell'Articolo E.10 lett. (B), qualora a seguito di guasto, incendio, furto parziale o rapina tentata, venga erogata la prestazione "Soccorso Stradale", oppure a seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, 24 h su 24, un'autovettura in sostituzione, senza autista, a chilometraggio illimitato 1.200 cc di cilindrata, fornita, presso il luogo del fermo del veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Compagnia terrà a proprio carico gli eventuali costi del trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina

o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera. La Compagnia terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 gg consecutivi.

Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei massimali previsti dall'Articolo E.12 - Auto in sostituzione.

L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Compagnia terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato. Qualora la riparazione del veicolo avvenga prima del periodo previsto, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio:

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;**
- **le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.**

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Art. E.14 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- (a) Tutte le prestazioni di cui ai precedenti Articoli non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del Servizio.
- (b) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
- (c) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate

- dall'accelerazione di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- (d) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- (e) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- (f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
- (g) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
- (h) Tutte le eccedenze ai massimali previsti dalle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti dalle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
- (i) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 C.C., all'Assicurato che godesse di prestazione analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazioni, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l'Assicurato attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa che ha erogato la prestazione.
- (j) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza, si applicano le disposizioni di legge.
- (k) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:

800 0109 11

oppure per chi chiama dall'estero al numero di Milano:

+39 02 58286208

In alternativa, se non può telefonare, può inviare un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- (i) Il tipo di assistenza di cui necessita;
- (ii) Nome e Cognome;
- (iii) Numero di targa;
- (iv) Numero di polizza preceduto dalla sigla ROSA per le forme Base e Plus, o dalla sigla ROSO per la Forma Extra;
- (v) Indirizzo del luogo in cui si trova;
- (vi) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a chiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SEZIONE F) TUTELA LEGALE

Sommario

Condizioni generali Pag. F 2

- Art. F. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. F. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. F. 3 - Pagamento del premio
- Art. F. 4 - Rinnovo del contratto
- Art. F. 5 - Rinvio alle norme di legge

Premessa Pag. F 2

- Art. F. 6 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. F. 7 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
- Art. F. 8 - Insorgenza del caso assicurativo
- Art. F. 9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
- Art. F.10 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti
occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
- Art. F.11 - Gestione del caso assicurativo
- Art. F.12 - Recupero di somme
- Art. F.13 - Oneri fiscali
- Art. F.14 - Assicurati
- Art. F.15 - Prestazioni garantite
- Art. F.16 - Estensioni di garanzia
- Art. F.17 - Esclusioni

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2011

SEZIONE F)

TUTELA LEGALE

Condizioni generali

Art. F.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. F.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. F.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. F.4 - Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta inviata, con raccomandata o fax, da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dal presente articolo, la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.

Art. F.5 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Premessa

(Garanzia operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata alla Spett. **ARAG Assicurazioni S.p.A.** con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. F.6 - Oggetto dell'assicurazione

(a) Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Compagnia, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

(b) Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Articolo F.11;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Articolo F.11 lett. e);

- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n° 28, T.U. D.Lgs. 30.05.2002 n. 113 e D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- (c) **È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Articolo F.9**

Art. F.7 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- (a) L'Assicurato è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- (b) La Compagnia non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- (c) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. F.8 - Insorgenza del caso assicurativo

- (a) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.** In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
- (b) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
- (c) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia o ad ARAG, nei modi e nei

termini dell'Articolo F.9, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

- (d) **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la **cui rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
- (e) Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. F.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

- (a) L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla Compagnia o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- (b) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Compagnia o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.
- (c) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Compagnia o ad ARAG, contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- (d) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
- (e) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia e/o con ARAG.

Art. F.10 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a:**

- informare immediatamente la Compagnia o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. F.11 - Gestione del caso assicurativo

- (a) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- (b) Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Articolo F.9.
- (c) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
- (d) **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia o di ARAG.**
- (e) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Compagnia o con ARAG.
- (f) La Compagnia e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- (g) **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
La Compagnia ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. F.12 - Recupero di somme

- (a) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- (b) **Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. F.13 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da ARAG.

Art. F.14 - Assicurati

Le garanzie previste all'Articolo F.6, vengono prestate a favore del proprietario, del locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, del conducente autorizzato, dei trasportati, per i

casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza. In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono inoltre per:

- l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;
- **i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza**

quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. F.15 - Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:**
 - (a) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D.Lgs n. 209/05), anche a parziale deroga di quanto disposto all'Articolo F.17 lett. m);
 - (b) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D.Lgs n. 209/05);
 - (c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D.Lgs n. 209/2005).
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, semprechè il valore in lite sia superiore a € 150,00. Fermo quanto disposto all'Articolo F.17.

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.

La presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati:

- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino se con valore in lite superiore ad € 100,00;
- nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein se con valore in lite superiore ad € 200,00.

3. sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale**.
La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto all'Articolo B.18 Garanzie Complementari lett. b) della Sezione B) Assicurazione Incendio - Furto e Rapina;
4. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale**.
Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto all'Art. B.18 Garanzie Complementari lett. c) della Sezione B) Assicurazione Incendio - Furto e Rapina;
5. l'anticipo da parte di ARAG, fino ad un importo massimo equivalente in **valuta locale a € 11.000,00**, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro un mese dalla data di erogazione.**
6. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;**
7. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso**. Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto dall'Articolo B.18 Garanzie Complementari lett. d) della Sezione B) Assicurazione Incendio - Furto e Rapina. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie **purché comminate in conseguenza di un incidente stradale**.
ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso**.
La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo F.17 e **limitatamente alla materia amministrativa;**
8. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato. In deroga all'Articolo F.8, le garanzie di cui ai punti 4, 5, 6, 7 operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Art. F.16 - Estensioni di garanzia

Valide a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio

(A) Furto del veicolo e clonazione targa

Le garanzie vengono prestate per i casi assicurativi connessi alla circolazione stradale esclusivamente per gli eventi sotto elencati derivanti all'Assicurato dalla circolazione non autorizzata del proprio veicolo poiché rubato o dalla circolazione del veicolo con targa clonata. La seguente prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo.

Le garanzie valgono per:

- proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

(B) Errata variazione dei punti

La garanzia viene prestata alle persone assicurate per i casi assicurativi connessi alla circolazione stradale.

La garanzia vale per:

- presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

Le prestazioni sono garantite per i casi assicurativi avvenuti in Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo.

Art. F.17 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- (a) in materia fiscale ed amministrativa;
- (b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- (c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- (d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- (e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- (f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- (g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- (h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di

autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;

- (i) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- (l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- (m) per controversie nei confronti della Compagnia ad eccezione di quanto previsto dall'Articolo F.15

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" - D.LGS. 196/2003

Gentile Cliente, in applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sui trattamenti dei Suoi dati personali e sui diritti che Le spettano¹.

I. Trattamenti dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Compagnia tratta dati personali che La riguardano - raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - nel quadro delle finalità assicurative (e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per: valutazione del rischio, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, attività antifrode e di tutela dei propri diritti, ecc.)⁵, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Per quanto attiene ai dati personali comuni si tratta in generale di casi nei quali il trattamento può essere effettuato senza consenso.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento:

- dei Suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi, per eventuali ipotesi diverse dai casi nei quali il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza consenso ai sensi dell'art. 24 del Codice;
- per il trattamento degli eventuali dati sensibili⁶ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁷ - ad esempio i dati giudiziari - è effettuato, nei limiti strettamente necessari, come previsto dalle norme e dalle Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali).

Inoltre, esclusivamente per le finalità assicurative sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente con la nostra Compagnia, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero⁸ - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁹. Gli ulteriori consensi che chiediamo riguardano, pertanto, oltre

¹ Come previsto dall'art. 13 del Codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod.), in prosieguo per brevità "codice".

² La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

³ Ad esempio: contraenti di assicurazioni cui l'interessato risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati; agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.; soggetti che, per soddisfare le richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 9, sesto e settimo trattino).

⁴ Ad esempio: ai sensi della normativa contro il riciclaggio, per Casellario Centrale Infortuni e Motorizzazione Civile.

⁵ Per maggiori dettagli v. nota 2.

⁶ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, ossia "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

⁷ Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, ossia, "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale".

⁸ Anche extra UE.

⁹ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a

alle nostre comunicazioni ai soggetti suddetti e trasferimenti all'estero¹⁰, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti dei dati personali ed eventualmente sensibili all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti¹¹.
Precisiamo che senza i dati suddetti e senza il conferimento dei consensi ora indicati, trattandosi di trattamenti obbligatori o comunque di trattamenti la cui omissione rende impossibile in tutto o in parte l'erogazione, dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, non potremo fornire in tutto o in parte i servizi e/o prodotti stessi.

II. Trattamento dei dati personali per finalità di profilazione

La nostra Compagnia intende inoltre effettuare trattamenti dei dati per finalità di profilazione al fine di individuare le Sue necessità, in modo da poter creare offerte personalizzate che Le consentano di effettuare scelte rispondenti alle Sue esigenze assicurative. Le chiediamo quindi di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati per finalità di profilazione. Inoltre, per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹². Il consenso richiesto riguarda, pertanto,

taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti e broker di assicurazione e di riassicurazione, loro collaboratori e dipendenti e incaricati, nonché produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; fiduciari; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali - per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela - (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari e di rating; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 13);
- altre società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa; ciò anche con riferimento all'attività svolta da ANIA, di concerto con l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine, a tutela dei diritti dell'industria assicurativa e della collettività rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
- assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento

oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti ed eventuali comunicazioni effettuati da tali soggetti autonomi per dette attività di profilazione che vengono svolte tramite i soggetti stessi.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto a concederlo non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

III. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo inoltre di voler esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Compagnia al fine di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e di effettuazione di ricerche di mercato ed indagini statistiche, nonché di svolgimento di attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (anche per l'invio di comunicazioni commerciali o pubblicitarie al Suo indirizzo), così da consentirci un costante miglioramento dei nostri prodotti / servizi e di tenerLa informata.

Per le medesime finalità, tali dati possono essere comunicati ad

(C.so Venezia, 48 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- assicurazioni R.C. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati R.C. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Convenzione CARD (Piazza S. Babila, 1 - Milano) per la cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema del Risarcimento Diretto ed ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli artt. 141, 148 e 150 del D.Lgs 209/2005 e del DPR N° 254/2006 ; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Sempione, 39 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui agli artt. 125 e 126 del D. Lgs. 209/2005, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser Roma, 14 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione, regola fra le imprese i rapporti economici derivanti dalla liquidazione dei sinistri in regime di Risarcimento Diretto e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella

altri soggetti che operano per nostro conto - in Italia o all'estero - come autonomi titolari¹³ e che collaborano ai trattamenti indicati; il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti per le finalità suddette.

Solo se Lei conferisce appositamente ulteriore consenso, le attività promozionali suddette potranno essere, inoltre, svolte anche mediante l'utilizzo della posta, posta elettronica, fax, oppure avvalendosi di sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo MMS, SMS o di altro tipo.

I trattamenti per finalità promozionali potranno essere effettuati, solo se Lei presta il relativo consenso, anche mediante l'incrocio dei dati ricavabili dall'attività di profilazione e/o utilizzando gli stessi, di cui al punto II della informativa, anche al fine di poter creare e farLe conoscere, con comunicazioni dirette, apposite offerte elaborate tenendo conto delle Sue esigenze su misura per Lei.

Precisiamo che tutti i consensi richiesti in questa sezione sono del tutto facoltativi e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi.

Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;

• nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia - Via Nazionale 92 Roma; Casellario Centrale Infortuni (Via R. Ferruzzi, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture -, Dipartimento Trasporti Terrestri (Via di Settebagni 333 - Roma) - il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Via Veneto, 56 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; V.V.F.F.; V.V.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

¹⁰Anche extra UE.

¹¹Vedasi nota 9.

¹²I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene il Titolare (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di

IV. Modalità di utilizzo dei dati personali

I dati sono trattati¹⁴ dalla nostra Compagnia - Titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie, rispettando le misure minime di sicurezza previste dal Codice, per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti e/o le attività di natura assicurativa sopra indicate, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali e/o di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati ed eventualmente trasferiti all'estero¹⁵, per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta si sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Compagnia, i dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori, espressamente designati, Incaricati e/o Responsabili, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente

mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e società assimilate; assicuratori, coassicuratori; agenti e broker di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, SIM.

¹³I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

¹⁴Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati.

¹⁵Anche extra UE.

¹⁶Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di Responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "Titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 9, secondo trattino).

¹⁷Salvo alcuni che operano come Titolari Autonomi.

¹⁸Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa¹⁶, che sono stati designati di norma¹⁷ Responsabili Esterni di trattamento; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. I consensi sopra richiesti si riferiscono, come precisato, anche alle modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

V. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati dalla nostra Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁸. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può

rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso **RSA** - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Privacy, Via Martin Piaggio 1, I 6122 Genova, telefono 010.8330333, telefax 010.8330594, e-mail: info.privacy@it.rsagroup.com¹⁹. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile consultando il sito internet www.rsagroup.it.

¹⁹L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli all'Ufficio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile alla pagina "Responsabili trattamento dati personali".